SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 267

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 15 novembre 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ministero della salute

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del demanio

Agenzia del territorio

Agenzia italiana del farmaco

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero della salute

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 2012, n. **193**.

Regolamento concernente le modalità di attuazione del regolamento (UE) n. 211/2011 riguardante l'iniziativa dei cittadini.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 11 del Trattato sull'Unione europea;

Visto l'articolo 24 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto il regolamento (UE) n. 211/2011, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1179/2011 della Commissione, del 17 novembre 2011, che fissa le specifiche tecniche per i sistemi di raccolta elettronica a norma del regolamento (UE) n. 211/2011 riguardante l'iniziativa dei cittadini;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 268/2012 della Commissione, del 25 gennaio 2012, che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 211/2011 riguardante l'iniziativa dei cittadini;

Sentito l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 maggio 2012;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 agosto 2012;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 ottobre 2012;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Autorità competente per la verifica e la certificazione delle dichiarazioni di sostegno

1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali è autorità competente per la verifica e la certificazione delle dichiarazioni di sostegno delle iniziative dei cittadini registrate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, di seguito denominato regolamento.

2. La verifica delle dichiarazioni di sostegno raccolte su carta o in formato elettronico è effettuata mediante il procedimento di campionamento casuale semplice come definito nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Presentazione delle dichiarazioni di sostegno all'autorità per la verifica

1. Le dichiarazioni di sostegno dei firmatari soggette alla verifica dell'Italia devono essere presentate all'autorità individuata dall'articolo 1 unitamente al modulo di cui all'allegato V del regolamento.

2. Gli organizzatori assicurano che le dichiarazioni di sostegno su carta o in formato elettronico, presentate separatamente, abbiano una progressiva autonoma numerazione.

3. La data, l'ora e il luogo di consegna dei plichi all'autorità individuata all'articolo 1 con le dichiarazioni di sostegno sono fissati entro i cinque giorni successivi alla richiesta formulata in tal senso dagli organizzatori tramite fax o posta elettronica certificata.

4. La presentazione delle dichiarazioni di sostegno all'autorità per la verifica è effettuata dal rappresentante o supplente designato dagli organizzatori cui viene rilasciata una copia dell'allegato V, recante la data, il timbro e la firma del funzionario del Ministero dell'interno, attestante l'avvenuta presentazione.

5. Alle operazioni di individuazione del campione da sottoporre a verifica, secondo le specifiche tecniche di cui al paragrafo 2 dell'allegato A, può assistere un rappresentante degli organizzatori indicato al momento della consegna dei plichi con le dichiarazioni di sostegno.

6. Il Ministero dell'interno può richiedere all'Istituto nazionale di statistica di intervenire con suoi rappresentanti alle operazioni di cui al comma 5.

Art. 3.

Verifica delle dichiarazioni di sostegno

1. Il Ministero dell'interno esegue:

a) il conteggio delle dichiarazioni di sostegno raccolte su carta e in formato elettronico;

b) il controllo a campione di tipo casuale semplice, effettuato secondo le modalità previste nell'allegato A, che accerta:

1) la ricevibilità delle dichiarazioni di sostegno. Non sono valide quelle prive della sottoscrizione, ove obbligatoriamente prevista, della data di sottoscrizione, quelle sottoscritte da soggetti di minore età e quelle sottoscritte oltre il termine di 12 mesi dall'avvenuta registrazione della proposta ai sensi dell'articolo 4 del regolamento;

2) la completezza dei dati richiesti per identificare il firmatario. Non sono considerate valide le dichiarazioni di sostegno prive del nome completo, del cognome, del comune di residenza, della data e luogo di nascita, della nazionalità, del tipo e numero di documento e dell'autorità italiana che lo ha rilasciato;

3) la veridicità delle dichiarazioni di sostegno. I relativi controlli sono effettuati mediante un confronto dei dati indicati nelle dichiarazioni di sostegno con i dati detenuti negli archivi anagrafici comunali o con i dati delle questure, limitatamente alla verifica delle dichiarazioni di sostegno nelle quali è indicato il passaporto.

2. Nel caso in cui, dall'esame del campione effettuato con le procedure di cui al paragrafo 3 dell'allegato A, risultino sottoscritte più dichiarazioni di sostegno dal medesimo firmatario, è considerata valida una sola dichiarazione, fatte salve le conseguenze di legge a carico del firmatario.

3. I risultati della verifica di cui al comma 1, lettera *b)*, n. 3), ove rimessa ai comuni e alle questure territorialmente competenti, devono essere comunicati entro 45 giorni dalla richiesta all'Autorità di cui all'articolo 1. In mancanza di riscontro entro il termine fissato dal primo periodo, la verifica dei dati contenuti nella dichiarazione di sostegno si intende favorevolmente accertata.

4. A conclusione delle operazioni di verifica effettuate sulla base della procedura di cui al paragrafo 3 dell'allegato A, il Ministero dell'interno rilascia agli organizzatori il certificato previsto dall'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento.

Art. 4.

Autorità competente per la certificazione dei sistemi di raccolta elettronica

1. L'Agenzia per l'Italia Digitale, è autorità competente per la certificazione dei sistemi di raccolta elettronica di cui all'articolo 6 del regolamento.

2. L'Agenzia per l'Italia Digitale, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, individua con propria deliberazione, la documentazione da depositare e le modalità per presentare domanda per la certificazione dei sistemi di raccolta elettronica di cui al comma 1.

3. L'Agenzia per l'Italia Digitale provvede a dare tempestiva e adeguata pubblicità alla deliberazione di cui al comma 2.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MOAVERO MILANESI, *Ministro per gli affari europei*

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

TERZI DI SANT'AGATA, *Ministro degli affari esteri*

SEVERINO, *Ministro della giustizia*

GRILLI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

PROFUMO, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

PATRONI GRIFFI, *Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2012
Registro n. 9, foglio n. 238

ALLEGATO A
(previsto dall'articolo 1, comma 2)

PROCEDURE PER LA DEFINIZIONE E LA VERIFICA DEL CAMPIONE

La verifica delle dichiarazioni di sostegno è effettuata su un campione selezionato dall'insieme di tutte le dichiarazioni raccolte. Il campione è estratto con campionamento sistematico circolare.

Relativamente al campione viene specificata la formula per la determinazione della numerosità complessiva e la procedura per la selezione delle dichiarazioni campione.

1. Determinazione della dimensione campionaria

La numerosità campionaria è stabilita con la seguente formula:

$$n = 1{,}96^2 \times \frac{0{,}2 \times 0{,}8}{0{,}02^2 + \frac{0{,}2 \times 0{,}8 \times 1{,}96^2}{N}} \qquad (1)$$

in cui N indica il numero totale di dichiarazioni di sostegno raccolte.

Il numero n ottenuto deve essere arrotondato al numero intero più vicino. Ad esempio, se si ottiene n = 1.452,7 la numerosità campionaria è 1.453.
La formula (1) è stata specificata fissando i seguenti parametri:

1) valore ipotizzato della percentuale di dichiarazioni invalide, *p* (comprensiva di tutte le cause di invalidità);
2) errore ammesso per la stima, espresso in termini di semiampiezza, *d*, dell'intervallo di confidenza associato alla stima di *p*, ossia di ampiezza massima ammissibile;
3) grado di fiducia. Il grado di fiducia indica la percentuale di intervalli di confidenza che possono essere costruiti sulla base di tutti campioni selezionabili che effettivamente contengono la percentuale di invalidi dell'insieme esaustivo di tutte le dichiarazioni.

Una scelta che soddisfa contemporaneamente un requisito di prudenza e di fattibilità organizzativa è rappresenta da p = 20%, d = 2% e un livello di fiducia dell'intervallo di confidenza della stima pari a 95%. Queste scelte consentono di sottoporre a controllo un campione di numerosità pari approssimativamente a 1.500 unità.

2. Procedura per la selezione del campione

Per procedere alla selezione del campione, è necessario che le dichiarazioni di sostegno siano preventivamente numerate.

Inoltre il campione è suddiviso proporzionalmente tra la parte cartacea ed elettronica. Pertanto, la numerosità complessiva del campione, determinata mediante la formula (1) indicata al paragrafo 1, è suddivisa tra le due parti in proporzione alla quota di ciascuna di esse sul totale delle dichiarazioni.

Sia N_1 il numero di dichiarazioni cartacee e N_2 il numero di dichiarazioni in formato elettronico. Le numerosità campionarie n_1 e n_2 relative rispettivamente alla parte cartacea e alla parte elettronica sono:

$$n_1 = n \times \frac{N_1}{N} \quad \text{e} \quad n_2 = n \times \frac{N_2}{N}$$

Entrambe le numerosità devono essere arrotondate al numero intero più vicino.

A) La selezione delle dichiarazioni per la parte cartacea è effettuata mediante schema sistematico circolare articolato nei seguenti passi:

Si calcola il passo di campionamento K_1 come rapporto tra il numero totale N_1 di dichiarazioni e la dimensione campionaria n_1,:

$$K_1 = \frac{N_1}{n_1}$$

Il passo di campionamento K_1 si ottiene arrotondando il risultato della frazione all'intero più vicino.

Si seleziona casualmente un numero intero compreso tra 1 e N_1.

Sia R_1 tale numero.

Vengono incluse nel campione le unità numerate con

$(R_1, R_1 + K_1,\ R_1 + 2K_1,\ R_1 + 3K_1,\ \ldots,\ R_1 + (j-1)\ K_1, \ldots R_1 + (n_1 - 1)\ K_1)$.

Quando la posizione j-ma identificata da $R_1 + (j-1)\ K_1$ è superiore a N_1, l'unità da includere è definita dalla posizione $R_1 + (j-1)\ K_1 - N_1$, e così via. Ossia quando viene raggiunta la fine della lista, lo schema riprende dall'inizio della lista stessa.

B) La procedura per la selezione del campione per la parte elettronica è effettuata in modo analogo a quella cartacea.

3. Calcolo della stima del numero di dichiarazioni valide

Le dichiarazioni incluse nel campione sono sottoposte a controllo.

Indicando con q il numero di dichiarazioni non valide ai sensi dell'Art.3, commi 1, lettera b) e 2, osservato sul campione, la stima della quota di dichiarazioni non valide è ottenuta come

$$\hat{p} = \frac{q}{n}.$$

Di conseguenza, il numero V di dichiarazioni valide è stimato come

$$\hat{V} = N - \hat{p} \times N$$

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il trattato sull'Unione europea è pubblicato nella G.U.U.E. 9 maggio 2008, n. C 115.

— Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea è pubblicato nella G.U.U.E. 9 maggio 2008, n. C 115.

— Il regolamento (UE) 16 febbraio 2011, n. 211, è pubblicato nella G.U.U.E. 11 marzo 2011, n. L 65.

— Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 2003, n. 174, supplemento ordinario.

— Il regolamento di esecuzione (UE) 17 novembre 2011, n. 1179, è pubblicato nella G.U.U.E. 18 novembre 2011, n. L 301.

— Il regolamento delegato (UE) 25 gennaio 2012, n. 268, è pubblicato nella G.U.U.E. 27 marzo 2012, n. L 89.

— Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, così recita:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-*ter*. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».

Note all'art. 1:

— Per il regolamento (UE) 16 febbraio 2011, n. 211, si vedano le note alle premesse.

12G0214

DECRETO LEGISLATIVO 9 novembre 2012, n. **192**.

Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese, ed in particolare l'articolo 10;

Vista la direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (rifusione);

Visto il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 2012;

Sulla proposta dei Ministri per gli affari europei e della giustizia, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231

1. Al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1 *(Ambito di applicazione).* — 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale.

2. Le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione per:

a) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito;

b) pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.»;

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 *(Definizioni).* — 1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) "transazioni commerciali": i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;

b) "pubblica amministrazione": le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e ogni altro soggetto, allorquando svolga attività per la quale è tenuto al rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

c) "imprenditore": ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione;

d) "interessi moratori": interessi legali di mora ovvero interessi ad un tasso concordato tra imprese;

e) "interessi legali di mora": interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali;

f) "tasso di riferimento": il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali;

g) "importo dovuto": la somma che avrebbe dovuto essere pagata entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.»;

c) all'articolo 3, dopo le parole: «interessi moratori» sono inserite le seguenti: «sull'importo dovuto»;

d) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 *(Decorrenza degli interessi moratori).* — 1. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.

2. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, ai fini della decorrenza degli interessi moratori si applicano i seguenti termini:

a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;

b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;

c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;

d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.

3. Nelle transazioni commerciali tra imprese le parti possono pattuire un termine per il pagamento superiore rispetto a quello previsto dal comma 2. Termini superiori a sessanta giorni, purché non siano gravemente iniqui per il creditore ai sensi dell'articolo 7, devono essere pattuiti espressamente. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.

4. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.

5. I termini di cui al comma 2 sono raddoppiati:

a) per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333;

b) per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine.

6. Quando è prevista una procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi al contratto essa non può avere una durata superiore a trenta giorni dalla data della consegna della merce o della prestazione del servizio, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi dell'articolo 7. L'accordo deve essere provato per iscritto.

7. Resta ferma la facoltà delle parti di concordare termini di pagamento a rate. In tali casi, qualora una delle

rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento previsti dal presente decreto sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti.»;

e) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 *(Saggio degli interessi)*. — 1. Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora. Nelle transazioni commerciali tra imprese è consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso, nei limiti previsti dall'articolo 7.

2. Il tasso di riferimento è così determinato:

a) per il primo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno;

b) per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell'anno.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze dà notizia del tasso di riferimento, curandone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.»;

f) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 *(Risarcimento delle spese di recupero)*. — 1. Nei casi previsti dall'articolo 3, il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte.

2. Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito.»;

g) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7*(Nullità)*. — 1. Le clausole relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero, a qualunque titolo previste o introdotte nel contratto, sono nulle quando risultano gravemente inique in danno del creditore. Si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.

2. Il giudice dichiara, anche d'ufficio, la nullità della clausola avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, tra cui il grave scostamento dalla prassi commerciale in contrasto con il principio di buona fede e correttezza, la natura della merce o del servizio oggetto del contratto, l'esistenza di motivi oggettivi per derogare al saggio degli interessi legali di mora, ai termini di pagamento o all'importo forfettario dovuto a titolo di risarcimento per i costi di recupero.

3. Si considera gravemente iniqua la clausola che esclude l'applicazione di interessi di mora. Non è ammessa prova contraria.

4. Si presume che sia gravemente iniqua la clausola che esclude il risarcimento per i costi di recupero di cui all'articolo 6.

5. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione è nulla la clausola avente ad oggetto la predeterminazione o la modifica della data di ricevimento della fattura. La nullità è dichiarata d'ufficio dal giudice.»;

h) all'articolo 8, comma 1, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* di accertare la grave iniquità, ai sensi dell'articolo 7, delle condizioni generali concernenti il termine di pagamento, il saggio degli interessi moratori o il risarcimento per i costi di recupero e di inibirne l'uso.».

Art. 2.

Modifiche alla legge 18 giugno 1998, n. 192

1. All'articolo 3, comma 3, della legge 18 giugno 1998, n. 192, le parole: «di sette punti percentuali» sono sostituite dalle seguenti: «di otto punti percentuali».

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo si applicano alle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 novembre 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MOAVERO MILANESI, *Ministro per gli affari europei*

SEVERINO, *Ministro della giustizia*

PASSERA, *Ministro dello sviluppo economico*

GRILLI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

PATRONI GRIFFI, *Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'Articolo 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'Articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo dell'articolo 10 legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 novembre 2011, n. 265, così recita:

«Art. 10 *(Delega al Governo in materia di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché differimento di termini per l'esercizio di deleghe legislative in materia di incentivi e di internazionalizzazione delle imprese)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) contrasto degli effetti negativi della posizione dominante di imprese sui propri fornitori o sulle imprese subcommittenti, in particolare nel caso in cui si tratti di micro, piccole e medie imprese;

b) fermo quanto previsto dall'articolo 12 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, previsione che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato possa procedere ad indagini e intervenire in prima istanza con diffide e irrogare sanzioni relativamente a comportamenti illeciti messi in atto da grandi imprese.

2. Al comma 3-*bis* dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di violazione diffusa e reiterata della disciplina di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, posta in essere ai danni delle imprese, con particolare riferimento a quelle piccole e medie, l'abuso si configura a prescindere dall'accertamento della dipendenza economica».

3. La legittimazione a proporre azioni in giudizio, di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge, si applica anche ai casi di abuso di dipendenza economica di cui all'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, come modificato, da ultimo, dal comma 2 del presente articolo.

4. Alla legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 2, alinea, le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentaquattro mesi»;

b) all'articolo 12, comma 2, alinea, le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventotto mesi».".

— La direttiva 2011/7/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 23 febbraio 2011, n. L 48.

— Il decreto legislativo 9 ot\tobre 2002 , n. 231 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 ottobre 2002, n. 249.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 3 e 8 del citato decreto legislativo n. 231 del 2002, come modificati dal presente decreto:

«Art. 3. *(Responsabilità del debitore)*. — 1. Il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori *sull'importo dovuto*, ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.».

«Art. 8. *(Tutela degli interessi collettivi)*. — 1. Le associazioni di categoria degli imprenditori presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), prevalentemente in rappresentanza delle piccole e medie imprese di tutti i settori produttivi e degli artigiani, sono legittimate ad agire, a tutela degli interessi collettivi, richiedendo al giudice competente:

a) di accertare la grave iniquità, ai sensi dell'articolo 7, delle condizioni generali concernenti il termine di pagamento, il saggio degli interessi moratori o il risarcimento per i costi di recupero e di inibirne l'uso.

b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;

c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità del provvedimento possa contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate.

2. L'inibitoria è concessa, quando ricorrono giusti motivi di urgenza, ai sensi degli articoli 669-*bis* e seguenti del codice di procedura civile.

3. In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti dal provvedimento reso nel giudizio di cui ai commi 1 e 2, il giudice, anche su domanda dell'associazione che ha agito, dispone il pagamento di una somma di denaro, da € 500 a € 1.100, per ogni giorno di ritardo, tenuto conto della gravità del fatto.».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'articolo 3 della legge 18 giugno 1998, n. 192 (Disciplina della subfornitura nelle attività produttive) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 22 giugno 1998, n. 143, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 3. *(Termini di pagamento)*. — 1. Il contratto deve fissare i termini di pagamento della subfornitura, decorrenti dal momento della consegna del bene o dal momento della comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione, e deve precisare, altresì, gli eventuali sconti in caso di pagamento anticipato rispetto alla consegna.

2. Il prezzo pattuito deve essere corrisposto in un termine che non può eccedere i sessanta giorni dal momento della consegna del bene o della comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione. Tuttavia, può essere fissato un diverso termine, non eccedente i novanta giorni, in accordi nazionali per settori e comparti specifici, sottoscritti presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato da tutti i soggetti competenti per settore presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in rappresentanza dei subfornitori e dei committenti. Può altresì essere fissato un diverso termine, in ogni caso non eccedente i novanta giorni, in accordi riferiti al territorio di competenza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso la quale detti accordi sono sottoscritti dalle rappresentanze locali dei medesimi soggetti di cui al secondo periodo. Gli accordi di cui al presente comma devono contenere anche apposite clausole per garantire e migliorare i processi di innovazione tecnologica, di formazione professionale e di integrazione produttiva.

3. In caso di mancato rispetto del termine di pagamento il committente deve al subfornitore, senza bisogno di costituzione in mora, un interesse determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato *di otto punti percentuali*, salva la pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura superiore e salva la prova del danno ulteriore. Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi. Ove il ritardo nel pagamento ecceda di trenta giorni il termine convenuto, il committente incorre, inoltre, in una penale pari al 5 per cento dell'importo in relazione al quale non ha rispettato i termini.

4. In ogni caso la mancata corresponsione del prezzo entro i termini pattuiti costituirà titolo per l'ottenimento di ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile.

5. Ove vengano apportate, nel corso dell'esecuzione del rapporto, su richiesta del committente, significative modifiche e varianti che comportino comunque incrementi dei costi, il subfornitore avrà diritto ad un adeguamento del prezzo anche se non esplicitamente previsto dal contratto.».

12G0215

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 2012.

Elenco delle rilevazioni statistiche rientranti nel Programma statistico nazionale, triennio 2011-2013 - Aggiornamento 2012-2013, per le quali sussiste l'obbligo dei soggetti privati di fornire i dati e le notizie che siano loro richiesti, a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante norme su sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ed, in particolare, gli articoli 7 e 11 concernenti l'obbligo di risposta, per i soggetti privati per le rilevazioni statistiche rientranti nel Programma statistico nazionale, espressamente indicate con delibera del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 2011, pubblicato nel S.O. n. 181 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 2 agosto 2011, con cui è stato approvato il programma statistico nazionale per il triennio 2011-2013;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 2012, con cui è stato approvato l'aggiornamento del programma statistico nazionale per il 2012-2013;

Preso atto che il programma statistico nazionale comprende le rilevazioni statistiche ritenute essenziali per il sistema informativo nazionale;

Ritenuto necessario, ai fini del buon esito delle rilevazioni anzidette, sottoporre i soggetti privati, destinatari di tali rilevazioni, all'obbligo di fornire i dati e le notizie loro richiesti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 dicembre 2011 con il quale è stata conferita la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e, in particolare, la lettera *g)*, relativa all'attuazione del citato decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

Vista la nota in data 5 aprile 2012, con la quale l'ISTAT ha trasmesso l'elenco delle rilevazioni sopra richiamato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 agosto 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato l'allegato elenco delle rilevazioni statistiche, rientranti nel programma statistico nazionale per il triennio 2011-2013 - Aggiornamento 2012- 2013, per le quali, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sussiste l'obbligo dei soggetti privati di fornire i dati e le notizie che siano loro richiesti.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 26 settembre 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PATRONI GRIFFI, *Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione*

Registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 61

ALLEGATO

Elenco dei lavori (Sdi e Sda) compresi nel Psn 2011-2013 - Aggiornamento 2012-2013 per i quali la mancata fornitura dei dati configura violazione dell'obbligo di risposta (art. 3, comma 74 del Legge 24 dicembre 2007, n. 244 – Legge finanziaria per il 2008) - Anno 2012

1.	IST-00050	Rilevazione mensile sull'occupazione, orari di lavoro, retribuzioni e costo del lavoro nelle grandi imprese
2.	IST-00070	Rilevazione annuale della produzione industriale (Prodcom) (imprese con 500 addetti e oltre)
3.	IST-00102	Rilevazione mensile dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali venduti sul mercato interno (imprese con 150 addetti e oltre)
4.	IST-00111	Acquisti e cessioni di beni con i paesi Ue (sistema Intrastat) (operatori che hanno effettuato nel mese di riferimento spedizioni o arrivi per un ammontare pari o superiore a 750.000 euro)
5.	IST-00146	Trasporto merci su strada (imprese con 250 addetti e oltre)
6.	IST-00151	Rilevazione mensile delle vendite al dettaglio (imprese con 250 addetti e oltre)
7.	IST-00229	Bilanci consuntivi di regioni e province autonome
8.	IST-00232	Bilanci consuntivi delle camere di commercio
9.	IST-00233	Rilevazione dei bilanci consuntivi degli enti previdenziali
10.	IST-00235	Rilevazione dei bilanci consuntivi degli enti per il diritto allo studio universitario
11.	IST-01175	Rilevazione sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle imprese (imprese con 500 addetti e oltre)
12.	IST-01201	Rilevazione sul sistema dei conti delle imprese (Sci) (imprese con 500 addetti e oltre)
13.	IST-01203	Rilevazione sulla struttura delle retribuzioni (imprese o istituzioni con 500 addetti e oltre)
14.	IST-01364	Rilevazione mensile dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali venduti sul mercato estero (imprese con 150 addetti e oltre)
15.	IST-01369	Indagine mensile sulla produzione industriale (imprese con 150 addetti e oltre)
16.	IST-01370	Indagine mensile su fatturato e ordinativi (imprese con 150 addetti e oltre)
17.	IST-01381	Indagine trimestrale su posti vacanti ed ore lavorate (VELA) (imprese con 500 addetti e oltre)
18.	IST-01674	Rilevazione trimestrale dei prezzi alla produzione di alcune tipologie di servizi
19.	IST-01680	Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo nelle imprese (imprese con 500 addetti e oltre)
20.	IST-01681	Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo nelle istituzioni private non profit (enti con 500 addetti e oltre)
21.	IST-01693	Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo nelle istituzioni pubbliche (unità totalmente inadempienti)
22.	IST-01930	Rilevazione sulle attività delle imprese a controllo estero residenti in Italia (imprese con 500 addetti e oltre)
23.	IST-01931	Rilevazione sulle attività estere delle imprese a controllo nazionale (imprese con 500 addetti e oltre o imprese con un fatturato consolidato pari o superiore a 500 milioni di euro)
24.	IST-02112	6° Censimento generale dell'agricoltura
25.	IST-02379	9° Censimento generale dell'Industria e dei servizi - Rilevazione sulle istituzioni non profit
26.	IST-02380	9° Censimento generale dell'industria e dei servizi - Rilevazione sulle istituzioni pubbliche
27.	IST-02393	Rilevazione trimestrale dei prezzi alla produzione dei servizi postali e delle attività di corriere espresso
28.	IST-02406	15° Censimento generale della popolazione e Censimento generale delle abitazioni
29.	IST-02409	Indici trimestrali di fatturato dei servizi alle imprese e delle attività professionali (imprese con 250 addetti e oltre)
30.	IST-02418	Rilevazione mensile dei prezzi all'importazione dei prodotti acquistati dalle imprese (imprese con 150 addetti e oltre)

31.	IST-02445	Bilanci consuntivi delle istituzioni pubbliche e private
32.	IST-02447	Registro delle imprese e delle unità locali ASIA (imprese pubbliche e private con 500 addetti e oltre)
33.	IST-02475	Rilevazione trimestrale del fatturato dei servizi: settori 452, 46, 50, 51, 53, J (imprese con 250 addetti e oltre)
34.	IST-02490	9° Censimento dell'industria e dei servizi - Rilevazione sulle imprese
35.	IST-02511	Rilevazione sui consumi dei prodotti energetici delle imprese (imprese con 500 addetti e oltre)
36.	ECF-00003	Conto annuale delle spese di personale delle amministrazioni pubbliche (amministrazioni pubbliche, unità totalmente o parzialmente inadempienti)
37.	ECF-00006	Relazione allegata al Conto Annuale delle spese di personale (amministrazioni pubbliche, unità totalmente o parzialmente inadempienti)
38.	ECF-00079	Indagine congiunturale trimestrale delle spese del personale dei comuni, delle province e degli enti del servizio sanitario nazionale (monitoraggio trimestrale) (Asl, aziende ospedaliere, policlinici, istituti di ricovero a carattere scientifico, province e campioni di comuni, unità totalmente o parzialmente inadempienti)
39.	MSE-00005	Importazione, esportazione e consumo di prodotti carboniferi
40.	MSE-00009	Importazione, esportazione e consumo di prodotti petroliferi
41.	MSE-00012	Prezzi settimanali di alcuni prodotti petroliferi
42.	MSE-00013	Produzione delle raffinerie di petrolio
43.	MSE-00014	Produzione dell'industria petrolchimica
44.	MSE-00022	Prezzi del carbone
45.	MSE-00025	Consumi di energia per settore finale di consumo e per tipologia di fonte energetica
46.	MSE-00027	Indagine sulle energie rinnovabili
47.	MSE-00028	Produzione nazionale cemento
48.	TER-00001	Statistica annuale della produzione e del consumo di energia elettrica in Italia
49.	TER-00007	Produzione di calore da impianti di cogenerazione elettrica

12A12156

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 2012.

Elenco delle rilevazioni statistiche rientranti nel Programma statistico nazionale, triennio 2011-2013 - Aggiornamento 2012-2013, per le quali per l'anno 2012, la mancata fornitura dei dati configura violazione dell'obbligo di risposta, a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante norme su sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ed, in particolare, l'art. 7, comma 1, come modificato dall'art. 3, comma 74, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevede l'individuazione annuale, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente dell'ISTAT, sentito il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (COMSTAT), dei dati la cui mancata fornitura configura violazione dell'obbligo di risposta;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 2011, pubblicato nel S.O. n. 181 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 2 agosto 2011, con cui è stato approvato il Programma statistico nazionale per il triennio 2011-2013;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 2012, con cui è stato approvato l'Aggiornamento del Programma statistico nazionale per il 2012-2013;

Preso atto che il Programma statistico nazionale comprende le rilevazioni statistiche ritenute essenziali per il sistema informativo nazionale;

Visto l'estratto del verbale della seduta del 15 settembre 2011 del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (COMSTAT), di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, concernente l'individuazione, su proposta del Presidente dell'ISTAT, dell'elenco delle rilevazioni statistiche per le quali la mancata fornitura dei dati configura violazione dell'obbligo di risposta, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, come modificato dall'art. 3, comma 74, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 dicembre 2011 con il quale è stata conferita la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e, in particolare, la lettera *g)*, relativa all'attuazione del citato decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

Vista la nota in data 5 aprile 2012, con la quale l'ISTAT ha trasmesso l'elenco delle rilevazioni sopra richiamato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 agosto 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato l'allegato elenco delle rilevazioni statistiche, rientranti nel Programma statistico nazionale per il triennio 2011-2013 - Aggiornamento 2012 - 2013, per le quali, per l'anno 2012, la mancata fornitura dei dati configura violazione dell'obbligo di risposta, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 26 settembre 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PATRONI GRIFFI, *Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione*

Registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 57

ALLEGATO

Elenco delle rilevazioni rientranti nel Psn 2011-2013 - Aggiornamento 2012-2013 che comportano obbligo di risposta da parte dei soggetti privati, a norma dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

I lavori entrati nel 2012 sono contrassegnati con (*);

I lavori contenenti almeno un quesito per quali l'obbligo di risposta non sussiste per i dati personali di cui all'articolo 4 comma l lettere *d)* ed *e)* del decreto legislativo n. 196/2003 - dati sensibili e dati giudiziari - sono contrassegnati con (a);

I lavori contenenti almeno un quesito per i quali l'obbligo di risposta sussiste per dati personali di cui all'articolo 4 comma 1 lettere *d)* ed *e)* del decreto legislativo n. 196/2003 - dati sensibili e dati giudiziari - sono contrassegnati con (b).

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA - ISTAT

SETTORE: Ambiente e territorio

IST-00907: Rilevazioni dati ambientali nelle città

IST-02192: Rilevazione sui servizi idrici

SETTORE: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale

IST-00115: Rilevazione delle separazioni personali dei coniugi: scheda per procedimento esaurito

IST-00116: Rilevazione degli scioglimenti e cessazione degli effetti civili del matrimonio: scheda per procedimento esaurito

IST-00199: Matrimoni

IST-00204: Multiscopo sulle famiglie: aspetti della vita quotidiana (a)

IST-00245: Indagine sui consumi delle famiglie

IST-00924: Iscritti in anagrafe per nascita

IST-01395: Indagine sulle condizioni di vita (EU-SILC) (a)

IST-01805: Indagine campionaria sulle nascite (a)

IST-01924: Multiscopo sulle famiglie: famiglie e soggetti sociali (a)

IST-01948: Modulo *ad hoc* per l'indagine sulle condizioni di vita (EU-SILC)

IST-02066: Multiscopo sulle famiglie: condizione e integrazione sociale dei cittadini stranieri (a)

IST-02203: Multiscopo sulle famiglie: modulo sulla condizione e integrazione sociale dei cittadini stranieri in un'ottica di genere (a)

IST-02204: Multiscopo sulle famiglie: modulo sulla condizione di salute dei cittadini stranieri (a)

IST-02251: Rilevazione della povertà estrema (a)

IST-02258: Indagine sulle discriminazioni in base al genere, all'orientamento sessuale, alla appartenenza etnica (a)

IST-02320: Multiscopo sulle famiglie: Modulo sulla soddisfazione per i servizi di erogazione di energia elettrica e gas

IST-02321: Multiscopo sulle famiglie: Modulo sulla qualità della vita dell'infanzia

IST-02396: Indagine sulle spese delle famiglie

IST-02406: 15° Censimento generale della popolazione e Censimento generale delle abitazioni (a)

IST-02410: Rilevazione campionaria di controllo della copertura e qualità del 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni

IST-02467: Multiscopo sulle famiglie: nuova indagine mensile per la misurazione del benessere degli individui (a)

IST-02498: Modulo *ad hoc* «housing condition» (indagine EU-SILC) (*)

IST-02503: Modulo *ad hoc* «Well-being» delle condizioni di vita (*) (a)

IST-02513: Multiscopo sulle famiglie: modulo sui processi di integrazione degli stranieri (*) (a)

IST-02514: Indagine sui consumi di energetici delle famiglie (*)

SETTORE: Salute, sanità e assistenza sociale

IST-00088: Dimesse dagli istituti di cura per aborto spontaneo (a)

IST-00089: Interruzioni volontarie della gravidanza (a)

IST-00092: Indagine rapida sulle donne dimesse per aborto spontaneo

IST-00095: Indagine su Decessi e Cause di morte (b)

IST-02067: Multiscopo sulle famiglie: condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari (a)

IST-02153: Multiscopo sulle famiglie: ampliamento del campione per l'indagine «Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari» (a)

IST-02225: Multiscopo sulle famiglie: indagine di ritorno sulle persone con disabilità (a)

IST-00243: Presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari

IST-02234: Indagine sull'inserimento degli alunni con disabilità nelle scuole primarie e secondarie di 1 grado, statali e non statali (a)

IST-02476: Multiscopo sulle famiglie: indagine europea su salute e integrazione sociale (ESHSI) (*) (a)

SETTORE: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa

IST-00209: Indagine sulla produzione libraria

IST-00220: Inserimento professionale dei laureati

IST-00706: Indagine sui percorsi di studio e di lavoro dei diplomati delle scuole secondarie di II grado

IST-01497: Multiscopo sulle famiglie: modulo sull'uso da parte delle famiglie delle ICT

IST-01677: Rilevazione statistica sulla formazione nelle imprese

IST-01858: Multiscopo sulle famiglie: uso del tempo (a)

IST-01940: Indagine sull'inserimento professionale dei dottori di ricerca

IST-02319: Multiscopo sulle famiglie: Modulo sulla educazione degli adulti

IST-02424: Indagine sui musei e le istituzioni similari

SETTORE: Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali

IST-00050: Rilevazione mensile sull'occupazione, orari di lavoro, retribuzioni e costo del lavoro nelle grandi imprese

IST-00714: Rilevazione sulla struttura del costo del lavoro

IST-00925: Indagine continua sulle forze di lavoro (fdl) (a)

IST-01203: Rilevazione sulla struttura delle retribuzioni

IST-01381: Indagine trimestrale su posti vacanti ed ore lavorate (VELA)

IST-02195: Modulo *ad hoc* 2011 - Partecipazione dei disabili al mercato del lavoro (a)

IST-02261: Indagine sulle professioni

IST-02304: Modulo *ad hoc* 2012 - Conclusione dell'attività lavorativa e transizione verso la pensione (a)

IST-02305: Modulo *ad hoc* 2013 - Incidenti sul lavoro e altri problemi di salute sul lavoro (a)

IST-02306: Modulo *ad hoc* 2014 - Integrazione dei migranti e dei loro discendenti nel mercato del lavoro (a)

SETTORE: Giustizia e sicurezza

IST-01863: Multiscopo sulle famiglie: sicurezza dei cittadini - anno 2008 (a)

IST-02260: Multiscopo sulle famiglie: sicurezza delle donne (a)

SETTORE: Agricoltura, foreste e pesca

IST-00161: Stime della consistenza del bestiame e della produzione di latte e lana

IST-00163: Macellazione mensile del bestiame a carni rosse

IST-00164: Indagine mensile sul latte e sui prodotti lattiero-caseari

IST-00167: Distribuzione, per uso agricolo, dei fertilizzanti (concimi, ammendanti e correttivi)

IST-00168: Distribuzione, per uso agricolo, dei prodotti fitosanitari

IST-00169: Distribuzione delle sementi

IST-00170: Rilevazione sulla produzione e distribuzione dei mangimi completi e complementari

IST-00173: Consistenza del bestiame bovino, bufalino, suino e ovi-caprino

IST-00175: Indagine annuale sul latte e sui prodotti lattiero-caseari

IST-00184: Prodotti della pesca marittima in acque fuori del Mediterraneo

IST-00185: Pesca nei laghi e nei bacini artificiali

IST-00191: Risultati economici delle aziende agricole

IST-00192: Indagine sulle intenzioni di semina di alcune colture erbacee

IST-00792: Indagine sull'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle coltivazioni agricole

IST-01635: Macellazione annuale del bestiame a carni rosse

IST-01636: Macellazione mensile del bestiame a carni bianche

IST-02112: 6° Censimento generale dell'agricoltura

IST-02346: Indagine sulla struttura e produzioni delle aziende agricole

IST-02347: Indagine sulle principali coltivazioni legnose agrarie

IST-02357: Rilevazione campionaria del tasso di copertura del 6° Censimento generale dell'agricoltura

IST-02440: Rilevazione campionaria per la valutazione dell'errore di misura del 6° Censimento generale dell'agricoltura

SETTORE: Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali

IST-00066: Rilevazione statistica sull'innovazione nelle imprese

IST-00954: Rilevazione sulle piccole e medie imprese e sull'esercizio di arti e professioni (Pmi)

IST-01175: Rilevazione sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle imprese

IST-01176: Rilevazione sulle imprese di telecomunicazioni

IST-01201: Rilevazione sul sistema dei conti delle imprese (Sci)

IST-01680: Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo nelle imprese

IST-01930: Rilevazione sulle attività delle imprese a controllo estero residenti in Italia

IST-01931: Rilevazione sulle attività estere delle imprese a controllo nazionale

IST-02447: Registro delle imprese e delle unità locali ASIA

IST-02481: Rilevazione integrativa sugli scambi con l'estero di merci e servizi (*)

IST-02490: 9° Censimento dell'industria e dei servizi - Rilevazione sulle imprese (*)

IST-02511: Rilevazione sui consumi dei prodotti energetici delle imprese (*)

SETTORE: Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali

IST-00070: Rilevazione annuale della produzione industriale (Prodcom)

IST-00110: Importazioni ed esportazioni di beni con i paesi extra Ue

IST-00111: Acquisti e cessioni di beni con i paesi Ue (sistema Intrastat)

IST-00139: Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi

IST-00145: Indagine sul trasporto aereo

IST-00146: Trasporto merci su strada

IST-00151: Rilevazione mensile delle vendite al dettaglio

IST-00564: Rilevazione statistica dei permessi di costruire

IST-00671: Multiscopo sulle famiglie: Viaggi, vacanze e vita quotidiana - trimestrale

IST-00818: Trasporto marittimo

IST-01369: Indagine mensile sulla produzione industriale

IST-01370: Indagine mensile su fatturato e ordinativi

IST-01641: Rilevazione mensile della produzione dell'industria siderurgica (Prodcom)

IST-01642: Rilevazione delle caratteristiche strutturali dell'industria siderurgica

IST-01646: Trasporto ferroviario

IST-01675: Rilevazione statistica «rapida» dei permessi di costruire

IST-01845: Rilevazione trimestrale del fatturato - alberghi e ristoranti e attività di supporto ai trasporti

IST-02409: Indici trimestrali di fatturato dei servizi alle imprese e delle attività professionali

SETTORE: Conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi

IST-00102: Rilevazione mensile dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali venduti sul mercato interno

IST-00103: Rilevazione mensile dei prezzi dei prodotti acquistati dagli agricoltori

IST-00106: Rilevazione mensile dei prezzi alla produzione dei prodotti venduti dagli agricoltori

IST-00107: Rilevazione dei prezzi al consumo per il calcolo delle parità internazionali di potere acquisto (Ppa)

IST-01364: Rilevazione mensile dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali venduti sul mercato estero

IST-01674: Rilevazione trimestrale dei prezzi alla produzione di alcune tipologie di servizi

IST-01905: Prezzi al consumo per il calcolo delle parità regionali di potere d'acquisto

IST-02042: Rilevazione dei prezzi delle abitazioni (OOH)

IST-02300: Rilevazione territoriale prezzi al consumo

IST-02301: Rilevazione centralizzata prezzi al consumo

IST-02392: Rilevazione trimestrale dei prezzi alla produzione dei servizi di telecomunicazione

IST-02393: Rilevazione trimestrale dei prezzi alla produzione dei servizi postali e delle attività di corriere espresso

IST-02418: Rilevazione mensile dei prezzi all'importazione dei prodotti acquistati dalle imprese

IST-02475: Rilevazione trimestrale del fatturato dei servizi: settori 452, 46, 50, 51, 53, J (*)

IST-02510: Rilevazione delle tariffe di fornitura del gas naturale alle imprese lucane

SETTORE: Pubblica amministrazione e istituzioni private

IST-00233: Rilevazione dei bilanci consuntivi degli enti previdenziali

IST-01681: Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo nelle istituzioni private non profit

IST-01693: Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo nelle istituzioni pubbliche

IST-02379: 9° Censimento generale dell'Industria e dei servizi - Rilevazione sulle istituzioni non profit

IST-02460: Indagine sul peso degli oneri informativi a carico delle piccole e medie imprese - Indagine MOA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SETTORE: Giustizia e sicurezza

PCM-00033 Le adozioni internazionali (a)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI (SETTORE TRASPORTI)

SETTORE: Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali

TRA-00002: Dati economici e fisici delle piccole e medie aziende di trasporto ferroviario

TRA-00004: Trasporto pubblico locale

TRA-00005: Autolinee di competenza statale (interregionali, internazionali ed altro)

TRA-00007: Trasporti per condotta

TRA-00015: Spese sostenute da società private operanti nel settore dei trasporti

MINISTERO DELL'INTERNO

SETTORE: Salute, sanità e assistenza sociale

INT-00008: Strutture socio-riabilitative per tossicodipendenti e soggetti in trattamento

INT-00046: Strutture per anziani

INT-00047: Strutture di accoglienza per stranieri

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

SETTORE: Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali

LPR-00023: Ripartizione fondo patronati

LPR-00098: Gli andamenti finanziari del sistema pensionistico obbligatorio

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

SETTORE: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa

MBE-00016: Visitatori, Introiti e Servizi aggiuntivi di Musei Monumenti e Aree Archeologiche statali (*)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

SETTORE: Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali

MSE-00005: Importazione, esportazione e consumo di prodotti carboniferi

MSE-00008: Indagine annuale sulla Grande distribuzione: Despecializzata (grandi magazzini, supermercati, ipermercati, minimercati); Specializzata (Grandi Superfici Specializzate)

MSE-00009: Importazione, esportazione e consumo di prodotti petroliferi

MSE-00013: Produzione delle raffinerie di petrolio

MSE-00014: Produzione dell'industria petrolchimica

MSE-00019: Ricerca e produzione idrocarburi liquidi e gassosi

MSE-00025: Consumi di energia per settore finale di consumo e per tipologia di fonte energetica

MSE-00027: Indagine sulle energie rinnovabili

MSE-00028: Produzione nazionale cemento

SETTORE: Conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi

MSE-00012: Prezzi settimanali di alcuni prodotti petroliferi

MSE-00022: Prezzi del carbone

SETTORE: Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali

MSE-00015: Concessioni ed erogazioni di contributi al sistema delle imprese

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

SETTORE: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa

PUI-00001: Rilevazione integrativa di dati delle scuole primarie statali e non statali (a)

PUI-00006: Studenti esaminati e diplomati della scuola secondaria di secondo grado (a)

PUI-00007: Rilevazione degli esiti degli scrutini e degli esami di licenza nelle scuole secondarie di I grado (a)

MINISTERO DELLA SALUTE

SETTORE: Salute, sanità e assistenza sociale

SAL-00005: Importazioni. controlli sanitari, respingimenti di animali e prodotti di origine animale dai paesi extracomunitari

SAL-00006: Attività gestionali ed economiche delle Asl - personale dipendente degli istituti di cura

SAL-00007: Attività gestionali ed economiche delle Asl - rilevazione degli istituti di cura (attività degli istituti)

SAL-00008: Attività gestionali ed economiche delle Asl - rilevazione degli istituti di cura (caratteristiche strutturali)

SAL-00010: Attività gestionali ed economiche delle Asl - grandi apparecchiature degli istituti di cura pubblici e privati

SAL-00018: Dimessi dagli istituti di cura pubblici e privati (b)

SAL-00025: Attività gestionali ed economiche delle Asl - assistenza sanitaria semiresidenziale e residenziale

SAL-00026: Attività gestionali ed economiche delle Asl - istituti o centri di riabilitazione ex art. 26 legge n. 833/1978

SAL-00029: Notifica delle malattie infettive, diffusive e parassitarie (b)

SAL-00030: importazioni, controlli sanitari, respingimenti di ammali e prodotti di origine animale dai paesi comunitari

SAL-00038: Certificato di assistenza al parto (b)

SETTORE: Agricoltura, foreste e pesca

SAL-00034: Anagrafe zootecnica

SETTORE: Ambiente e territorio

SAL-00013: Qualità delle acque di balneazione

PROVINCIA DI RIMINI

SETTORE: Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali

PRI-00004: Rilevazione tipologia e caratteristiche dei clienti negli esercizi ricettivi

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SETTORE: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale

PAT-00007: Condizioni di vita delle famiglie trentine

PAT-00015: Gli occupati negli esercizi alberghieri della provincia di Trento

PAT-00037: Indagine panel su comportamenti di consumo e lavoro nelle famiglie trentine (reddito di garanzia)

COMUNE DI LIVORNO

SETTORE: Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali

LIV-00001: Le forze di lavoro nel sistema economico locale di Livorno - Collesalvetti

UNIONE DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE - UNIONCAMERE

SETTORE: Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali

UCC-00007: Sistema informativo per l'occupazione e la formazione, Excelsior

SETTORE: Ambiente e territorio

UCC-00003: Statistiche dall'archivio del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale

ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E L'AMBIENTE - ENEA

SETTORE: Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali

ENT-00007: Rilevazione statistica sulle imprese nel campo delle biotecnologie

ISTITUTO DI STUDI E ANALISI ECONOMICA - ISAE

SETTORE: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale

ISA-00004: Inchiesta congiunturale Isae presso i consumatori

SETTORE: Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali

ISA-00001: Inchiesta congiunturale Isae presso le imprese manifatturiere ed estrattive

ISA-00003: Inchiesta congiunturale Isae su commercio interno al dettaglio (commercio al minuto tradizionale e grande distribuzione)

ISA-00005: Inchiesta congiunturale Isae presso le impresa di costruzioni

ISA-00006: Inchiesta congiunturale Isae presso le imprese dei Servizi di Mercato

ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI - ISFOL

SETTORE: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa

ISF-00039: Formazione nelle imprese (INDACO-CVTS intermedia)

SETTORE: Lavoro e sistema del trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali

ISF-00012: Rilevazione longitudinale su imprese e lavoro

TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE S.P.A.

SETTORE: Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali

TER-00001: Statistica annuale della produzione e del consumo di energia elettrica in Italia

TER-00007: Produzione di calore da impianti di cogenerazione elettrica

12A12157

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 31 ottobre 2012.

Autorizzazione all'Istituto «Scuola di formazione di psicoterapia ad indirizzo dinamico» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica da Grosseto a Rimini.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE
E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 3 agosto 2009, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 2 agosto 2001 con il quale l'Istituto «Scuola di formazione di psicoterapia ad indirizzo dinamico», è stato abilitato ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede di Roma, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visti i decreti in data 25 marzo 2004 e 8 novembre 2005 di autorizzazione al trasferimento della sede principale di Roma;

Visto il decreto in data 21 ottobre 2004 di autorizzazione all'attivazione della sede periferica di Canicattì (Agrigento);

Visto il decreto in data 16 novembre 2006 di autorizzazione all'attivazione della sede periferica di Grosseto;

Visto il decreto in data 11 febbraio 2009 di autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Canicattì (Agrigento);

Visto il decreto in data 2 agosto 2012 di autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Canicattì (Agrigento) a Putignano (Bari);

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede periferica da Grosseto - Via Aurelia Nord, 22 a Rimini - Via Portogallo, 10;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 28 giugno 2012;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca nella riunione del 24 ottobre 2012 trasmessa con nota prot. 1487 del 25 ottobre 2012;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto «Scuola di formazione di psicoterapia ad indirizzo dinamico» abilitato con decreto in data 16 novembre 2006 ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Grosseto un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con D.M. 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la predetta sede da Grosseto - Via Aurelia Nord, 22, a Rimini - Via Portogallo, 10.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2012

Il direttore generale: LIVON

12A12094

DECRETO 31 ottobre 2012.

Abilitazione alla «Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicodinamica Breve (PPB-Modena)» ad istituire e ad attivare nella sede di Modena un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE
E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 3 agosto 2009 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista l'istanza con la quale la «Scuola di specializzazione in psicoterapia psicodinamica breve (PPB-Modena)» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Modena, via Elia Rainusso n. 144, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta dell'11 maggio 2012;

Vista la documentazione integrativa inviata in data 12 giugno 2012;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nella riunione del 24 ottobre 2012 trasmessa con nota prot. 1587 del 25 ottobre 2012;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, la «Scuola di specializzazione in psicoterapia psicodinamica breve (PPB-Modena)» è abilitata ad istituire e ad attivare nella sede principale di Modena, via Elia Rainusso n. 144, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2012

Il direttore generale: LIVON

12A12095

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 6 luglio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «DUEFOR R».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 23 dicembre 2011 dall'impresa Basf Italia Srl, con sede legale in Cesano Maderno (MB), via Marconato 8, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Dueforr, contenete le sostanze attive dimetomorf e rame da ossicloruro, uguale al prodotto di riferimento denominato Forum R registrato al n. 8729 con D.D. in data 23 marzo 1995, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 22 marzo 2012, dell'Impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Forum R registrato al n. 8729;

Visto il decreto ministeriale del 3 luglio 2007 di recepimento della direttiva 2007/25/EC relativa all'iscrizione della sostanza attiva dimetomorf nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/95;

Visto il decreto ministeriale del 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/37/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva Rame solfato nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto le sostanze attive in questione ora sono considerate approvate ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per entrambe le sostanze attive in questione;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo 194/95;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione del prodotto in questione al 30 settembre 2017, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario di riferimento è stato già presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonchè ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 15 settembre 2009, entro i termini prescritti da quest'ultimo;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 settembre 2017, l'Impresa Basf Italia Srl, con sede legale in Cesano Maderno (MB), via Marconato 8, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato DUEFOR R con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da Kg 1 – 5 – 10; sacchetti idrosolubili da Kg 1 – 7 – 10.

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'Impresa:

Sti Solfotecnica Italiana S.p.a. – via E. Torricelli n. 2 – Cotignola (RA);

Isagro Spa – Fraz. Cavanella Po – Adria (RO);

Isagro Spa – Via Nettunense, km 23,400 – Aprilia (LT);

Torre Srl – Fraz. Torrenieri, Montalcino (SI);

Il prodotto è importato in confezioni pronte dallo stabilimento dell'Impresa estera: Basf Aktiengesellschaft, Ludwigshafen, Germania.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15343.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

DUEFOR® R

FUNGICIDA SISTEMICO E DI CONTATTO CONTRO LA PERONOSPORA DI VITE, PATATA, POMODORO E MELONE
POLVERE BAGNABILE

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:

Dimetomorf, puro	g 6
Rame metallo (da ossicloruro)	g 40
Coformulanti	q.b. a g 100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO:
Irritante per gli occhi. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non gettare i residui nelle fognature. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali, schede informative in materia di sicurezza. Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.

BASF Italia Srl
Cesano Maderno (Milano) - Tel. 0362/512.1

Officina di produzione:
ISAGRO S.p.A. - Fraz. Cavanella Po - Adria (RO)
ISAGRO S.p.A.- Via Nettunense, km 23,400 - Aprilia (LT)
TORRE S.r.l. - Fraz. Torrenieri, Montalcino (SI)
S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A. - Via Torricelli, 2 - Cotignola (RA)
BASF SE, 67056 Ludwigshafen, Germania (1)

PRODOTTO FITOSANITARIO
Reg. del Ministero della Sanità n. — del —

Contenuto netto: kg 1 - 5 - 10
Sacchetti idrosolubili: kg 1 (2 sacchetti da g 500)
kg 1 (1 sacchetto da kg 1)
kg 7 (14 sacchetti da g 500)
kg 10 (20 sacchetti da g 500)
kg 10 (10 sacchetti da kg 1)

Partita n.

® Marchio registrato

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: dimetomorf puro 6%, rame metallo sottoforma di Ossicloruro puro 40% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Rame: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo e oculare. Dimetomorf: ------.
Terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

ATTENZIONE! DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA: OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

EPOCHE, DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

VITE: Peronospora (Plasmopara viticola): 350 g/hl (3,5 kg/ha): ogni 10-12 gg a partire dalla fine della fioritura.

POMODORO: Peronospora (Phytophthora infestans): 300-350 g/hl (3-3,5 kg/ha): ogni 7-10 gg.

PATATA: Peronospora (Phytophthora infestans): 300-350 g/hl (3-3,5 kg/ha): ogni 7-10 gg.

MELONE: Peronospora (Pseudoperonospora cubensis): 300-350 g/hl (3-3,5 kg/ha): ogni 7-10 gg.

Il prodotto si usa alle dosi indicate impiegando irroratrici a volume normale e la quantità di acqua necessaria per bagnare abbondantemente tutta la vegetazione. Per l'impiego con irroratrici a basso volume, la concentrazione va proporzionalmente aumentata in modo da mantenere costante la quantità di prodotto per ettaro.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA
Versare la quantità richiesta di prodotto nel serbatoio dell'irroratrice riempito a metà ed agitare bene durante il completamento del riempimento. Non è necessaria l'aggiunta di bagnanti.

COMPATIBILITA'
Il prodotto è miscibile con insetticidi ed anticrittogamici.

FITOTOSSICITA'
Non trattare in fioritura.

Sospendere i trattamenti 20 GIORNI prima della raccolta.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande e corsi d'acqua.

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

STAMPIGLIATURA SU OGNI SACCHETTO IDROSOLUBILE

DUEFOR® R

SACCHETTI IDROSOLUBILI
Polvere bagnabile
FUNGICIDA SISTEMICO E DI CONTATTO CONTRO LA PERONOSPORA DI VITE, PATATA, POMODORO E MELONE.

COMPOSIZIONE

Dimetomorf, puro	g 6
Rame metallo (da ossicloruro), puro	g 40
Coformulanti q.b. a	g 100

® Marchio registrato

Contenuto netto: g 500
kg 1

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO:
Irritante per gli occhi. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non gettare i residui nelle fognature. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali, schede informative in materia di sicurezza. Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.

BASF Italia Srl
Cesano Maderno (Milano) - Tel. 0362/512.1

Registrazione del Ministero della Salute n. ---del ---

Officina di produzione:
ISAGRO S.p.A. - Fraz. Cavanella Po - Adria (RO)
ISAGRO S.p.A.- Via Nettunense, km 23,400 - Aprilia (LT)
TORRE S.r.l. - Fraz. Torrenieri, Montalcino (SI)
S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A. - Via Torricelli, 2 - Cotignola (RA)
BASF SE, 67056 Ludwigshafen, Germania

PRIMA DELL'USO LEGGERE ATTENTAMENTE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SACCHETTI IDROSOLUBILI: AVVERTENZE PARTICOLARI

Non toccare mai i sacchetti con mani o guanti bagnati

PREPARAZIONE

Assicurare la completa pulizia della botte e riempirla per 1/3 con acqua lasciando fermo l'agitatore

Introdurre nella botte il necessario numero di sacchetti idrosolubili chiusi, e lasciare a riposo per qualche minuto

Azionare l'agitatore: nel giro di qualche minuto si completa la solubilizzazione.

Completare il riempimento della botte con acqua ed eventuali altri prodotti da miscelare

STOCCAGGIO:
Se non si utilizzano tutti i sacchetti richiudere bene la confezione.
Conservare in luogo asciutto

ELIMINAZIONE DEI CONTENITORI VUOTI: Il rispetto delle indicazioni sopra riportate fa si che il contenitore dei sacchetti idrosolubili non venga mai a contatto diretto con il prodotto e quindi contaminato. Pertanto lo smaltimento della confezione vuota non richiede particolari accorgimenti.

DUEFOR® R

FUNGICIDA SISTEMICO E DI CONTATTO
CONTRO LA PERONOSPORA DI VITE, PATATA, POMODORO E MELONE
POLVERE BAGNABILE

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:

DIMETOMORF, puro	g 6
Rame metallo (da ossicloruro)	g 40
Coformulanti q.b. a	g 100

FRASI DI RISCHIO:
Irritante per gli occhi. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

IRRITANTE

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non gettare i residui nelle fognature. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali, schede informative in materia di sicurezza. Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

BASF Italia Srl - Cesano Maderno (Milano) - Tel. 0362/512.1

Officina di produzione:
ISAGRO S.p.A. - Fraz. Cavanella Po - Adria (RO)
ISAGRO S.p.A.- Via Nettunense, km 23,400 - Aprilia (LT)
TORRE S.r.l. - Fraz. Torrenieri, Montalcino (SI)
S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A. - Via Torricelli, 2 - Cotignola (RA)
BASF Aktiengesellschaft, 67056 Ludwigshafen, Germania

PRODOTTO FITOSANITARIO - Registrazione del Ministero della Sanità n. del

Contenuto netto: kg 1 (contiene 2 s.i. da g 500) kg 10 (contiene 20 s.i. da g 500)
kg 1 (contiene 1 s.i. da kg 1) kg 10 (contiene 10 s.i. da kg 1)
kg 7 (contiene 14 s.i. da g 500)

Partita n.

® Marchio Registrato

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: dimetomorf puro 6%, rame metallo sotto forma di Ossicloruro puro 40% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi d'intossicazione.
RAME: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori, gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo e oculare
DIMETOMORF: ----
Terapia: sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni

ATTENZIONE DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

EPOCHE, DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
VITE: Peronospora (Plasmopara viticola): 350 g/l (3,5 kg/ha): ogni 10-12 gg a partire dalla fine della fioritura.
POMODORO: Peronospora (Phytophthora infestans): 300-350 g/hl (3-3,5 kg/ha): ogni 7-10 gg.
PATATA: Peronospora (Phytophthora infestans): 300-350 g/hl (3-3,5 kg/ha): ogni 7-10 gg.
MELONE: Peronospora (Pseudoperonospora cubensis): 300-350 g/hl (3-3,5 kg/ha): ogni 7-10 gg.

Il prodotto si usa alle dosi indicate impiegando irroratrici a volume normale e la quantità di acqua necessaria per bagnare abbondantemente tutta la vegetazione. Per l'impiego con irroratrici a basso volume, la concentrazione va proporzionalmente aumentata in modo da mantenere costante la quantità di prodotto per ettaro.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA – Versare la quantità richiesta di prodotto nel serbatoio dell'irroratrice riempito a metà ed agitare bene durante il completamento del riempimento. Non è necessaria l'aggiunta di bagnanti.

COMPATIBILITA' - Il prodotto è miscibile con insetticidi ed anticrittogamici.

FITOTOSSICITA' – Non trattare in fioritura.

Sospendere i trattamenti 20 GIORNI prima della raccolta.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande e corsi d'acqua.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore
[Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade]

DUEFOR® R

FUNGICIDA SISTEMICO E DI CONTATTO CONTRO LA PERONOSPORA DI VITE, PATATA, POMODORO E MELONE
POLVERE BAGNABILE

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:

Dimetomorf, puro	g 6
Rame metallo (da ossicloruro)	g 40
Coformulanti	q.b. a g 100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO:
Irritante per gli occhi. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non gettare i residui nelle fognature. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali, schede informative in materia di sicurezza. Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.

BASF Italia Srl
Cesano Maderno (Milano) - Tel. 0362/512.1

Officina di produzione:
ISAGRO S.p.A. - Fraz. Cavanella Po - Adria (RO)
ISAGRO S.p.A.- Via Nettunense, km 23,400 - Aprilia (LT)
TORRE S.r.l. - Fraz. Torrenieri, Montalcino (SI)
S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A. - Via Torricelli, 2 - Cotignola (RA)
BASF SE, 67056 Ludwigshafen, Germania (1)

PRODOTTO FITOSANITARIO
Reg. del Ministero della Sanità n. --- del ---

Contenuto netto: kg 1 - 5 - 10
Sacchetti idrosolubili: kg 1 (2 sacchetti da g 500)
kg 1 (1 sacchetto da kg 1)
kg 7 (14 sacchetti da g 500)
kg 10 (20 sacchetti da g 500)
kg 10 (10 sacchetti da kg 1)

Partita n.

® Marchio registrato

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: dimetomorf puro 6%, rame metallo sottoforma di Ossicloruro puro 40% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Rame: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo e oculare. Dimetomorf ------.
Terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

ATTENZIONE! DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA: OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

EPOCHE, DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

VITE: Peronospora (Plasmopara viticola): 350 g/hl (3,5 kg/ha): ogni 10-12 gg a partire dalla fine della fioritura.

POMODORO: Peronospora (Phytophthora infestans): 300-350 g/hl (3-3,5 kg/ha): ogni 7-10 gg.

PATATA: Peronospora (Phytophthora infestans): 300-350 g/hl (3-3,5 kg/ha): ogni 7-10 gg.

MELONE: Peronospora (Pseudoperonospora cubensis): 300-350 g/hl (3-3,5 kg/ha): ogni 7-10 gg.

Il prodotto si usa alle dosi indicate impiegando irroratrici a volume normale e la quantità di acqua necessaria per bagnare abbondantemente tutta la vegetazione. Per l'impiego con irroratrici a basso volume, la concentrazione va proporzionalmente aumentata in modo da mantenere costante la quantità di prodotto per ettaro.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA
Versare la quantità richiesta di prodotto nel serbatoio dell'irroratrice riempito a metà ed agitare bene durante il completamento del riempimento. Non è necessaria l'aggiunta di bagnanti.

COMPATIBILITA'
Il prodotto è miscibile con insetticidi ed anticrittogamici.

FITOTOSSICITA'
Non trattare in fioritura.

Sospendere i trattamenti 20 GIORNI prima della raccolta.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande e corsi d'acqua.

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

12A11909

DECRETO 6 luglio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Pombal».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 24 maggio 2012 dall'impresa Sapec Agro S.A., con sede legale in Setubal (Portogallo), Avenida do Rio Tejo – Herdade das Praias, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Pombal, contenete la sostanza attiva fosetil alluminio, uguale al prodotto di riferimento denominato Maestro WP registrato al n. 15073 con D.D. in data 17 gennaio 2012, dell'Impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Maestro WP registrato al n. 15073;

Visto il decreto del 20 febbraio 2007 di inclusione della sostanza attiva fosetil, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 30 aprile 2017 in attuazione della direttiva 2006/64/EC della Commissione del 18 luglio 2006;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Considerato altresì che il prodotto di riferimento è stato valutato secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 30 aprile 2017, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 aprile 2017, l'impresa Sapec Agro S.A., con sede legale in Setubal (Portogallo), Avenida do Rio Tejo – Herdade das Praias, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato POMBAL con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 100 – 250 – 500; Kg 1–5-10.

Il prodotto è importato in confezioni pronte dallo stabilimento dell'Impresa estera: Sapec Agro S.A. Setubal (Portogallo).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15450.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2012

Il direttore generale: BORRELLO

Etichetta e foglietto illustrativo

POMBAL

Fungicida sistemico (polvere bagnabile)

Composizione:
- FOSETIL ALLUMINIO puro . . . . g 80
- Coformulanti: quanto basta a . . . . g 100

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SAPEC AGRO S.A.
Avenida do Rio Tejo – Herdade das Praias - 2910-440 Setubal – Portogallo
Centro antiveleni: Tel: (0039) 02-66101029

Autorizzazione Ministero della Salute n. del

Officina di produzione:
SAPEC AGRO S.A. Setúbal (Portogallo)

Taglie: g 100-250-500; kg 1-5 -10
Partita n.:

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
POMBAL è un fungicida sistemico la cui efficacia è garantita anche dalla sua grande mobilità nelle piante. Penetra rapidamente nei tessuti vegetali, per cui non presenta rischi collegati al dilavamento, e manifesta una sistemia ascendente e discendente che consente anche la protezione delle foglie formatesi dopo il trattamento.

MODALITÀ E DOSI DI IMPIEGO
AGRUMI (Arancio, Limone, Pompelmo, Limetta, Mandarino, Clementino, Pomelo, Bergamotto, Cedro, Tangerino, Chinotto, Arancio Amaro, Mapo, Tangelo): contro *Phytophtora spp* effettuare irrorazioni fogliari (max 3 trattamenti per anno) alla dose di 250-300 g/hl d'acqua. Il primo trattamento deve essere effettuato in primavera all'inizio della fioritura, il secondo a luglio ed il terzo a ottobre/novembre. Nel caso di piante debilitate dalla malattia, il cui apparato fogliare non è più in grado di assorbire bene il prodotto, è opportuno integrare le applicazioni fogliari con "pennellature" della stessa soluzione (250-300 g/hl) sulle zone infette del tronco e delle branche.

VITE DA VINO: contro Plasmopara viticola effettuare max 4 trattamenti per anno alla dose di 250-300 g/hl d'acqua. Iniziare gli interventi in pre-fioritura e proseguirli ad intervalli di 10-14 giorni in funzione delle condizioni climatiche e della pressione del patogeno. È opportuno utilizzare POMBAL in miscela con fungicidi di contatto (Mancozeb) al fine di favorire una migliore protezione dei grappoli, in particolare negli interventi successivi alla fioritura o in presenza di andamenti stagionali favorevoli allo sviluppo della malattia.

POMACEE: contro *Phytophtora spp* effettuare max 3 trattamenti per anno alla dose di 250-300 g/hl d'acqua. Eseguire il primo trattamento ad aprile, il secondo a luglio ed il terzo a settembre/ottobre.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto è compatibile con formulati a base di mancozeb in polvere bagnabile. Non è compatibile con prodotti rameici. Non è raccomandata la miscelazione di POMBAL con altri prodotti fitosanitari diversi da quelli a base di mancozeb. Il prodotto deve essere applicato ad almeno una settimana di distanza dal trattamento con oli minerali. Inoltre il prodotto non è compatibile con fertilizzanti fogliari contenenti azoto.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 15 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER AGRUMI E POMACEE; 28 GIORNI PER UVE DA VINO.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; non applicare con i mezzi aerei; per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua; operare in assenza di vento; da non vendersi sfuso; smaltire le confezioni secondo le norme vigenti; il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del ...

- 6 LUG. 2012

POMBAL

Fungicida sistemico (polvere bagnabile)

Composizione:
- FOSETIL ALLUMINIO puro .... g 80
- Coformulanti: quanto basta a ....g 100

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SAPEC AGRO S.A.
Avenida do Rio Tejo – Herdade das Praias - 2910-440 Setubal – Portogallo
Centro antiveleni: Tel: (0039) 02-66101029

Autorizzazione Ministero della Salute n. del

Officina di produzione:
SAPEC AGRO S.A., Setúbal (Portogallo)

Taglie: g 100
Partita n.:

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.

ILCONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del
0 6 LUG. 2012

12A11910

DECRETO 30 ottobre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Gelmi Valentina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Gelmi Valentina, nata a Rovereto (Trento) (Italia) il giorno 11 maggio 1977, cittadina italiana, chiede il riconoscimento del titolo di "Bachelor of Science in Physiotherapy with Second Class Honours (Upper Division)" conseguito in Inghilterra presso la "University of Plymouth" - Faculty of Health - di Plymouth (Inghilterra), nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di "Fisioterapista";

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Inghilterra con quella esercitata in Italia dal "Fisioterapista";

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del Direttore Generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario Nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo "Bachelor of Science in Physiotherapy with Second Class Honours (Upper Division)" conseguito in Inghilterra presso la "University of Plymouth" - Faculty of Health - di Plymouth (Inghilterra), nell'anno 2011, dalla Sig.ra Gelmi Valentina, nata a Rovereto (Trento) (Italia) il giorno 11 maggio 1977, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di "Fisioterapista" (D.M. 741/94).

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A11862

DECRETO 30 ottobre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Seweey Abigail Oforiwa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Seweey Abigail Oforiwa nata a Accra (Ghana) il giorno 31 agosto 1982, cittadina ghanese, chiede il riconoscimento del titolo di "Physiotherapy (Fysiotherapie)" conseguito in Olanda presso la "Amsterdamse Hogeschool voor Paramedische Opleidingen" - Scuola Superiore per le Professioni Paramediche - di Amsterdam - (Olanda), in data 6 gennaio 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di "Fisioterapista";

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Olanda con quella esercitata in Italia dal "Fisioterapista";

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del Direttore Generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario Nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo "Physiotherapy (Fysiotherapie)" conseguito in Olanda presso la "Amsterdamse Hogeschool voor Paramedische Opleidingen" - Scuola Superiore per le Professioni Paramediche - di Amsterdam - (Olanda), in data 6 gennaio 2011, dalla Sig.ra Seweey Abigail Oforiwa, nata a Accra (Ghana) il giorno 31 agosto 1982, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di "Fisioterapista" (D.M. 741/94).

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A11863

DECRETO 30 ottobre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Dos Santos Araujo Deisy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la Sig.ra Dos Santos Araujo Deisy, cittadina brasiliana, nata Conceicao Do Coite Bahia (Brasile) il 14 luglio 1983, ha chiesto il riconoscimento del titolo di "Bacharel em Enfermagem" conseguito nel 2009 presso "Universidade Catolica do Salvador " di S:Salvador (Brasile), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nella Conferenze dei servizi del 15 luglio 2010, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del Direttore Generale dr.Giovanni Leonardi, in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di "Bacharel em Enfermagem" conseguito nell'anno 2009 presso "Universidade Catolica do Salvador" di S:Salvador (Brasile) dalla Sig.ra Dos Santos Araujo Deisy, cittadina brasiliana, nata Conceicao do Coite Bahia (Brasile) il giorno 14 luglio 1983 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. La Sig.ra Dos Santos Araujo Deisy è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A11864

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 26 ottobre 2012.

Revoca dell'autorizzazione concessa con decreto 5 novembre 2009 al laboratorio «Università di Sassari - Dipartimento scienze ambientali agrarie e biotecnologie agro-alimentari - Sez. tecnologie alimentari», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 606/2009 della commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 5 novembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 274 del 24 novembre 2009 con il quale il laboratorio «Università di Sassari - Dipartimento scienze ambientali agrarie e biotecnologie agro-alimentari - Sez. tecnologie alimentari» è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Considerato che su richiesta di questa amministrazione, l'organismo Accredia - L'Ente Italiano di Accreditamento con nota datata 22 ottobre 2012, numero di protocollo 762793/12/FT/gp ha comunicato che il laboratorio in argomento non è più accreditato;

Ritenuto che si sono concretizzate le condizioni preclusive al mantenimento del provvedimento autorizzatorio citato in precedenza e conseguentemente l'esigenza di procedere alla revoca del predetto provvedimento;

Decreta:

Articolo unico

L'autorizzazione concessa con decreto 5 novembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 274 del 24 novembre 2009 al laboratorio «Università di Sassari - Dipartimento

scienze ambientali agrarie e biotecnologie agro-alimentari - Sez. tecnologie alimentari» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, è revocata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2012

Il capo dipartimento: SERINO

12A11848

DECRETO 29 ottobre 2012.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Laci S.r.l.», in San Giovanni Teatino al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel "registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette";

Visti i Regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 4 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 272 del 20 novembre 2008 con il quale il laboratorio Laci S.r.l., ubicato in San Giovanni Teatino (CH), Via Salaria n. 10-12 Zona industriale Sambuceto, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 16 ottobre 2012;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 12 settembre 2012 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Laci S.r.l., ubicato in San Giovanni Teatino (CH), Via Salaria n. 10-12 Zona industriale Sambuceto, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 6 ottobre 2016 data di scadenza dell'accreditamento.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Laci S.r.l., ubicato in San Giovanni Teatino (CH), Via Salaria n. 10-12 Zona industriale Sambuceto perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2012

Il capo dipartimento: SERINO

Allegato

Denominazione della prova	**Norma / metodo**
Acidità (0,1 ÷ 2% in ac.oleico)	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. CEE 183/1993
Esteri metilici degli acidi grassi	Reg. CE 796/2002 allegato X-B + Reg CEE 2568/1991 allegato XA + Reg. CEE 1429/1992
Numero di perossidi (0 ÷ 30 meqO2/Kg)	Reg. CEE 2568/1991 allegato III
Polifenoli totali (25÷500 mg/kg in ac.caffeico)	MI 25 (2012) Ed. 02 Rev. 0

12A11934

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 1° ottobre 2012.

Modificazioni ed integrazioni al decreto 2 aprile 2007, recante: «Determinazione dei diritti sui brevetti e sui modelli, in attuazione del comma 851, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante: «Codice della proprietà industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273» ed, in particolare, gli articoli 186, 225 e 227 del medesimo;

Visto l'art. 186, comma 7, del citato decreto legislativo n. 30/2005 che prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze viene stabilita la misura dei diritti di segreteria e delle tariffe da corrispondere rispettivamente per la richiesta e per i lavori di copiatura, di riproduzione e di estrazione della diversa documentazione brevettuale;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, il comma 851 dell'art. 1 che prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono istituiti i diritti sui brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilità e sulla registrazione dei disegni e modelli nonché i diritti di opposizione alla registrazione dei marchi di impresa;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 2 aprile 2007, emanato in attuazione del citato art. 1, comma 851, della legge n. 296 del 2006 ed in particolare l'art. 5 nel quale per mero errore materiale è stato erroneamente indicato il conto corrente sul quale devono essere versati i diritti di opposizione;

Ritenuto necessario, al fine di assicurare il corretto flusso delle risorse finanziarie come previsto dal citato comma 851, far confluire i diritti di opposizione al medesimo conto corrente ove affluiscono i diritti per il deposito ed il mantenimento in vita dei titoli della proprietà industriale;

Ritenuto necessario, al fine di assicurare il corretto flusso delle risorse finanziarie come previsto dal citato comma 851, far sì che i diritti di opposizione nel frattempo versati a partire dal mese di luglio 2011, mese di attuazione della procedura di opposizione, sul conto corrente postale n. 35596006 intestato all'Ufficio italiano brevetti e marchi vengano correttamente riversati sul conto corrente postale n. 668004 intestato all'Agenzia delle entrate centro operativo di Pescara;

Ritenuto necessario integrare i diritti di segreteria e le tariffe da corrispondere rispettivamente per la richiesta e per i lavori di copiatura, di riproduzione e di estrazione della diversa documentazione brevettuale;

Ritenuto necessario prevedere il pagamento dei diritti per la lettera d'incarico nel caso in cui venga nominato il mandatario per la procedura di opposizione;

Decreta:

Art. 1.

1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 2 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

a) all'art. 5, al secondo capoverso dopo la parola «modelli,» sono inserite le seguenti parole: «per i diritti di opposizione,»;

b) all'art. 5, al sesto capoverso le parole «e di opposizione» sono eliminate;

c) nella Tabella A, la lettera *D)* «Diritti di deposito opposizione alla registrazione dei marchi» è integrata con la seguente voce «Diritti per la lettera d'incarico 34,00»;

d) nella Tabella B, sezione «Fornitura per periodi semestrali dei dati banca dati UIBM», la parte 2 «Tariffe per l'attività di estrazione suddivisa per tipologia di titolo di proprietà industriale» è integrata con la seguente voce: «Traduzione Brevetti europei 350,00».

Art. 2.

1. Gli importi relativi ai diritti di opposizione versati a partire dal mese di luglio 2011, mese di attuazione della procedura di opposizione, sul conto corrente postale n. 35596006 intestato all'Ufficio italiano brevetti e marchi devono essere riversati sul conto corrente postale n. 668004 intestato all'Agenzia delle entrate centro operativo di Pescara.

Il presente decreto sarà comunicato ai competenti organi di controllo.

Roma, 1° ottobre 2012

Il Ministro dello sviluppo economico
PASSERA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

12A12093

DECRETO 8 ottobre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «CE.SE.D. Centro Servizi Didattici società cooperativa sociale in liquidazione», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 20 aprile 2012 con la quale la confederazione Cooperative italiane ha chiesto che la società cooperativa «CE.SE.D. Centro servizi didattici società cooperativa sociale in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 26 gennaio 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale e al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 8 giugno 2012 é stato comunicato, ai sensi degli arti. 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della società, al Tribunale competente per territorio, nonché all'associazione di rappresentanza cui aderisce la cooperativa;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «CE.SE.D. Centro servizi didattici società cooperativa sociale in liquidazione»;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge l 7 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «CE.SE.D. Centro servizi didattici società cooperativa sociale in liquidazione», con sede in Milano (codice fiscale 09125130154) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Simona Brambilla, nata a Monza

(MB) il 30 gennaio 1969 e domiciliata in Milano, via V. Veneto, n. 6.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 ottobre 2012

d'ordine del Ministro
Il Capo di gabinetto: TORSELLO

12A11971

DECRETO 8 ottobre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Delta 2000 cooperativa sociale a responsabilità limitata», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 18 gennaio 2012 con la quale la Confcooperative ha chiesto che

Delta 2000 Cooperativa sociale a responsabilità limitata, sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 20 gennaio 2011 e del successivo accertamento ispettivo a seguito di diffida nei confronti della cooperativa a regolarizzare la propria posizione, concluso in data 1° luglio 2011, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale e al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 3 febbraio 2012 é stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della società, al Tribunale competente per territorio, nonché all'associazione di rappresentanza cui aderisce la cooperativa;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Delta 2000 Cooperativa sociale a responsabilità limitata»;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La Società cooperativa «Delta 2000 Cooperativa sociale a responsabilità limitata», con sede in Milano (codice fiscale 12313760154) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Chiara Rossini, nata a Milano il 19 luglio 1981 ed ivi domiciliata in via Marco De Marchi, n. 2.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 ottobre 2012

d'ordine del Ministro
Il Capo di gabinetto: TORSELLO

12A11972

DECRETO 8 ottobre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Servizi Metalmeccanici società cooperativa in liquidazione», in Seregno e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 26 marzo 2012 con la quale l'Unione Nazionale Cooperative Italiane ha chiesto che la società cooperativa «Servizi Metalmeccanici Società Cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 21 dicembre 2011, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale e al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 14 giugno 2012 é stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della società, al Tribunale competente per territorio, nonché all'associazione di rappresentanza cui aderisce la cooperativa;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Servizi Metalmeccanici Società Cooperativa in liquidazione»;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa Servizi Metalmeccanici Società Cooperativa in liquidazione, con sede in Seregno (MB) (codice fiscale 05770710969) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il Rag. Carlo Vaccari, nato a Modena il 29 novembre 1962 ed ivi domiciliato in via P. Rizzotto, n. 46.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 ottobre 2012

d'ordine del Ministro
Il Capo di gabinetto: TORSELLO

12A11973

DECRETO 11 ottobre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Servizi Logistici società cooperativa in liquidazione», in Seregno e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 26 marzo 2012 con la quale l'Unione Nazionale Cooperative Italiane ha chiesto che la società cooperativa «Servizi Logistici società cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 21 dicembre 2011, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale e al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 14 giugno 2012 é stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della società, al Tribunale competente per territorio, nonché all'associazione di rappresentanza cui aderisce la cooperativa;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Servizi Logistici società cooperativa in liquidazione»;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Servizi Logistici società cooperativa in liquidazione», con sede in Seregno (MB) (codice fiscale 05771620969) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il Rag. Carlo Vaccari, nato a Modena il 29 novembre 1962, ivi domiciliato in via P. Rizzotto, n. 46.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 ottobre 2012

d'ordine del Ministro

Il Capo di gabinetto: TORSELLO

12A11974

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL DEMANIO

PROVVEDIMENTO 26 settembre 2012.

Regolamento per l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Agenzia del demanio, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante «Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002 n. 137»;

Visto lo Statuto dell'Agenzia del Demanio, deliberato dal Comitato di gestione nella seduta del 19 dicembre 2003, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze il 28 gennaio 2004 e modificato e integrato con delibera del Comitato di gestione adottata nella seduta del 30 dicembre 2008, modificato e integrato con delibera del Comitato di gestione adottata nella seduta del 29 gennaio 2010, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze il 23 febbraio 2010 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 58 dell'11 marzo 2010;

Visto, altresì, il vigente Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Agenzia del Demanio;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» ed in particolare gli articoli 2 e 4, che disciplinano i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi e l'individuazione delle unità organizzative responsabili della relativa istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale nonché dell'adozione del provvedimento finale;

Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile», che, modificando l'articolo 2 della legge n. 241/1990, all'articolo 7 prevede che gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, adottato di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa il 12 gennaio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 76 del 1° aprile 2010, recante le linee di indirizzo per l'attuazione dell'articolo 7 della citata legge n. 69/2009;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica n. 54583 dell'8 novembre 2011, con cui, su richiesta dell'Agenzia del Demanio formulata con nota n. 6673 del 4 novembre 2011, è stato precisato che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 241/1990, come modificato dal comma 3 dell'articolo 7 della legge n. 69/2009, è facoltà degli enti pubblici nazionali stabilire, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza;

Considerato che, l'articolo 2, comma 2, della citata legge n. 241/1990, dispone che i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni, salvo il diverso termine previsto da disposizioni di legge o dai provvedimenti previsti nei commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, n. 147 («Regolamento recante attuazione dell'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 7 della legge n. 69/2009, in materia di termini, non superiori a 90 giorni, di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia del territorio, dell'Agenzia delle dogane, della Guardia di finanza e dei Fondi previdenziali e assistenziali del personale della Guardia di finanza»), che ha abrogato il decreto del Ministro delle finanze 19 ottobre 1994, n. 678, che regolava i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi afferenti funzioni pubbliche del citato Dicastero successivamente trasferite all'Agenzia del Demanio;

Ritenuto, pertanto, di procedere in via autonoma, con proprio provvedimento a determinare i termini di conclusione dei procedimenti di competenza dell'Agenzia del Demanio non superiori a novanta giorni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di approvazione del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con la legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo», che, modificando l'articolo 2 della legge n. 241/1990, all'articolo 1 disciplina i poteri sostitutivi in caso di inerzia dell'amministrazione;

Considerata, la necessità, a seguito delle profonde e sostanziali modifiche normative intervenute, di procedere ad un esame complessivo dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Agenzia del Demanio, dei tempi di conclusione degli stessi e delle relative unità organizzative responsabili, nonché all'individuazione dei soggetti responsabili dei singoli procedimenti e dei titolari dei relativi poteri sostitutivi;

Vista la delibera del Comitato di Gestione dell'Agenzia del Demanio adottata nella seduta del 26 settembre 2012;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica all'attività dell'Agenzia che si esplica attraverso procedimenti amministrativi, promuovibili d'ufficio o ad iniziativa di parte, posti in essere nell'esercizio delle funzioni amministrative attribuite dalla legge e per i quali apposite norme non regolino espressamente la relativa procedura.

2. I procedimenti indicati nelle tabelle di cui all'allegato A, che costituiscono parte integrante ed essenziale del presente regolamento, debbono concludersi nei termini e con le decorrenze ivi indicate, mediante l'adozione di provvedimenti espressi e motivati.

3. I procedimenti non inclusi nelle predette tabelle e per i quali non siano comunque previsti termini di legge o di regolamento, debbono concludersi nel termine massimo di trenta giorni a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 241/1990, così come sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera *b)* della legge n. 69/2009.

4. Per i procedimenti incardinati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, i termini di cui al comma 2 iniziano a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore dello stesso, con esclusione di quei procedimenti per i quali risulti appositamente previsto un diverso termine da altre disposizioni di legge o di regolamento.

Art. 2.

Decorrenza del termine iniziale dei procedimenti d'ufficio

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui l'Agenzia ha formale notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere, fatte salve le decorrenze dei termini iniziali dei procedimenti espressamente previste nelle tabelle di cui all'allegato A.

2. Qualora l'atto iniziale del procedimento promani da un'altra Amministrazione il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte dell'Agenzia, della richiesta o della proposta.

3. La data di effettiva ricezione della richiesta o della proposta di avvio del procedimento da parte dell'unità organizzativa competente dell'Agenzia costituisce data di ricevimento.

4. Ove l'atto iniziale sia ritenuto irregolare ovvero incompleto il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'Amministrazione inviante entro un termine congruo rispetto al termine di durata del procedimento, indicando le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza. In tali casi la nuova decorrenza del termine di durata

del procedimento inizia dalla ricezione da parte dell'unità organizzativa competente dell'atto perfezionato o completato.

Art. 3.

Decorrenza del termine iniziale dei procedimenti ad iniziativa di parte

1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento dell'istanza da parte dell'unità organizzativa responsabile del relativo procedimento, fatte salve le decorrenze dei termini iniziali dei procedimenti espressamente previste nelle tabelle di cui all'allegato A.

2. La data di effettiva ricezione da parte dell'unità organizzativa competente dell'istanza di avvio del procedimento costituisce data di ricevimento.

3. L'istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dalla normativa vigente ovvero dall'Agenzia, ove determinati e portati a idonea conoscenza dei soggetti interessati, e deve essere corredata dalla documentazione dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richieste da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento finale. Le istanze inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

4. All'atto della presentazione dell'istanza è rilasciata all'interessato una ricevuta contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'articolo 8 della legge n. 241/1990, così come modificato dagli articoli 5 e 21 della legge n. 15/2005. Tali indicazioni sono, comunque, fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 7 della legge n. 241/1990 e del successivo articolo 4 del presente regolamento, ove applicabili. Per le istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso. Per le istanze inviate per via telematica o informatica si applica quanto previsto dagli articoli 45 e 48 del decreto legislativo n. 82/2005.

5. Qualora l'istanza sia ritenuta irregolare, incompleta ovvero non sia corredata dalla documentazione di cui al comma 3, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al soggetto interessato entro un termine congruo rispetto al termine di durata del procedimento, indicando le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza ovvero la documentazione mancante. In tali casi, il responsabile del procedimento invita l'istante a regolarizzare l'istanza o la documentazione in un periodo di tempo congruo e la nuova decorrenza del termine inizia dal ricevimento da parte dell'unità organizzativa competente dell'istanza perfezionata o completata o della documentazione mancante.

6. Restano salvi la facoltà di autocertificazione ed il dovere di procedere agli accertamenti d'ufficio previsti dalla normativa vigente.

Art. 4.

Comunicazione dell'inizio del procedimento

1. Fatti salvi i casi di cui all'articolo 13 della legge n. 241/1990 e le ipotesi in cui sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento dà formale comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o regolamento nonché ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, ai quali dal provvedimento possa derivare un pregiudizio.

2. L'avvio del procedimento è comunicato ai soggetti di cui al precedente comma mediante comunicazione personale contenente, ove già non rese note ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del presente regolamento, le indicazioni di cui all'articolo 8 della legge n. 241/1990, così come modificato dagli articoli 5 e 21 della legge n. 15/2005.

3. Qualora, per il numero degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti, per tutti o per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa, nonché nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento procede, ai sensi del comma 3 del citato articolo 8, mediante altre forme idonee.

4. L'omissione o l'incompletezza della comunicazione può essere fatta valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti nel cui interesse la comunicazione è prevista, mediante segnalazione scritta al responsabile preposto all'unità organizzativa competente, il quale è tenuto a fornire, nel termine di dieci giorni, gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie anche ai fini dei termini posti per l'intervento dei soggetti di cui all'articolo 9 della legge n. 241/1990, così come modificato dall'articolo 21 della legge 11 febbraio 2005 n. 15.

5. Resta fermo quanto stabilito dai precedenti articoli 2 e 3 in ordine alla decorrenza del termine iniziale del procedimento.

Art. 5.

Partecipazione al procedimento

1. I destinatari delle comunicazioni di cui al precedente articolo 4 nonché i soggetti di cui all'articolo 9 della legge n. 241/1990, così come modificato dall'articolo 21 della legge n. 15/2005, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

2. Ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 241/1990, così come modificato dall'articolo 21 della legge n. 15/2005, coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti, entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la relativa durata, sempre che il procedimento non sia già concluso.

3. La presentazione di memorie e documenti oltre detto termine non può comunque determinare la proroga del

termine finale, ferma restando la facoltà di riesame in autotutela da parte del responsabile del procedimento.

Art. 6.

Termine finale del procedimento

1. I termini per la conclusione dei procedimenti di cui alle tabelle dell'allegato A si riferiscono alla data di adozione del provvedimento finale ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve formale comunicazione.

Art. 7.

Unità organizzativa responsabile del procedimento

1. L'Ufficio responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale nonché dell'adozione del provvedimento finale è la struttura centrale o territoriale competente ai sensi del vigente Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Agenzia del Demanio.

Art. 8.

Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento è il responsabile della struttura centrale o territoriale competente di cui al precedente articolo 7 ovvero persona da lui delegata secondo quanto previsto dal vigente Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Agenzia del Demanio.

2. Il responsabile del procedimento così come individuato nel comma precedente esercita le attribuzioni contemplate dall'articolo 6 della legge n. 241/1990, così come modificato dagli articoli 4 e 21 della legge n. 15/2005, e dal presente regolamento e svolge tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio nonché quelli attinenti all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 9.

Organo competente per l'adozione del provvedimento finale

1. Il provvedimento finale, salvo sia diversamente disposto da leggi, statuto o regolamenti ovvero da atti dispositivi interni, è adottato dal responsabile della struttura centrale o territoriale competente di cui al precedente articolo 7.

Art. 10.

Procedimenti di competenza di più strutture

1. Quando un procedimento è gestito in sequenza successiva da due o più strutture, il responsabile della fase iniziale è, salvo diversa disposizione, responsabile dell'intero procedimento e provvede alle comunicazioni agli interessati.

2. Il responsabile del procedimento, per le fasi dello stesso che non rientrano nella sua diretta competenza, ha il dovere di seguirne l'andamento presso le strutture competenti, dando impulso all'azione amministrativa.

Art. 11.

Poteri sostitutivi

1. In caso di inerzia nell'emanazione di provvedimenti amministrativi, il potere sostitutivo di cui all'articolo 2, commi 9-*bis* e seguenti della legge n. 241/1990, come modificato dall'articolo 1 della legge n. 35/2012, è attribuito, per i procedimenti amministrativi di competenza delle strutture centrali, al Direttore dell'Agenzia del Demanio e, per i procedimenti amministrativi di competenza delle strutture territoriali, al responsabile preposto alla struttura centrale gerarchicamente o funzionalmente sovraordinata alle strutture territoriali per i processi di competenza.

2. Qualora i responsabili preposti alle strutture centrali o territoriali non siano stati nominati e non sia stato adottato un provvedimento di reggenza o di delega di firma, il potere sostitutivo è esercitato rispettivamente dal Direttore dell'Agenzia del Demanio o dal responsabile preposto alla struttura centrale gerarchicamente o funzionalmente sovraordinata alle regionali strutture territoriali per i processi di competenza.

3. Il responsabile dell'esercizio del potere sostitutivo, così come individuato nei commi precedenti, esercita le attribuzioni contemplate dai commi 9-*bis*, 9-*ter*, 9-*quater* dell'articolo 2 della legge n. 241/1990, come modificato dall'articolo 1 della legge n. 35/2012.

4. In ogni caso, a seguito dell'istanza del privato ai sensi del comma 9-*ter* dell'articolo 2 della legge n. 241/1990, come modificato dall'articolo 1 della legge n. 35/2012, gli Uffici competenti trasmettono immediatamente la documentazione al titolare del potere sostitutivo di cui ai commi precedenti, onde consentire l'emanazione dell'atto conclusivo del procedimento nel rispetto della scadenza temporale prescritta.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è pubblicato sul sito internet dell'Agenzia (www.agenziademanio.it).

2. Le stesse forme e modalità di pubblicità sono utilizzate per le successive modificazioni.

Roma, 26 settembre 2012

Il direttore: SCALERA

ALLEGATO *A*

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	TERMINE DI CONCLUSIONE (in giorni)
Decreti di individuazione ai sensi della l. n. 410/2001	90
Sdemanializzazione (controfirma del decreto) ai sensi dell'articolo 35 c.nav. e dell'articolo 829 c.c.	90 (decorrenti dal ricevimento del decreto firmato dal Ministero competente)
Rilascio del nulla osta alla stipula dei contratti di locazione passiva, ai sensi dell'articolo 2, comma 222, l. n. 191/2009	90
Vendite ai sensi dell'articolo 1 comma 436 l. n. 311/2004	90 (decorrenti dall'individuazione del terzo contraente)
Vendite ai sensi dell'articolo 1, comma 433 , l. n. 311/2004	90 (decorrenti dall'accettazione della proposta su iniziativa d'ufficio o dall'accettazione dell'istanza di parte)
Vendite ai sensi dell'articolo 5 bis, d.l. n. 143/2000, convertito con la l. n. 212 /2003	90
Affrancazioni	90
Locazioni/concessioni a canone ordinario ai sensi del d.P.R. n. 296/2005	90 (decorrenti dall'individuazione del terzo contraente, ovvero dall'istanza per le locazioni a trattativa privata o per le regolarizzazioni)

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	TERMINE DI CONCLUSIONE (in giorni)
Locazioni/concessioni a canone agevolato ai sensi del d.P.R. n. 296/2005	90
Locazioni/concessioni a canone gratuito ai sensi del d.P.R. n. 296/2005	90
Donazione ai sensi degli articoli 769 c.c. e ss. (accettazione della)	90 (decorrenti dalla ricezione dell' atto unilaterale di donazione)

12A12101

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 30 ottobre 2012.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento delle attività catastali e OMISE dell'ufficio provinciale di Benevento.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA E BASILICATA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Ministero delle finanze del 28 dicembre 2000, n. 1390, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui, a decorrere dal 1° gennaio 2001, è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/61, sancendo che, prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. n. R/16123, che individua nella direzione compartimentale la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24, del 26 febbraio 2003, prot. n. 17500/2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione, a far data dal 1° marzo 2003, delle direzioni regionali e la contestuale cessazione delle direzioni compartimentali;

Vista la disposizione organizzativa n. 73, del 21 gennaio 2009, prot. n. 3804, con la quale è stata istituita la direzione regionale Campania e Basilicata dal 1° marzo 2009;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale di Benevento, prot. n. 1448 del 18 ottobre 2012 e nota n. 45433, del 26 settembre 2012 della Direzione centrale sistemi informativi di Roma, con le quali è stato comunicato il mancato funzionamento di tutte le attività catastali e OMISE, dalle ore 7,00 del 15 ottobre 2012 fino a tutto il giorno 17 ottobre 2012;

Accertato che il mancato funzionamento di tutte le attività catastali, è stato causato dall'intervento della Società generale d'informatica per la virtualizzazione dei server dell'Ufficio provinciale di Benevento;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito il garante del contribuente della Campania che, con nota prot. n. 825 del 23 ottobre 2012, ha espresso parere favorevole in merito.

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento di tutte le attività catastali e OMISE dell'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Benevento, dalle ore 7,00 del 15 ottobre 2012 fino a tutto il giorno 17 ottobre 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 30 ottobre 2012

Il direttore regionale: FRATELLO

12A11849

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 30 ottobre 2012.

Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano, Ozurdex (desametasone). (Determinazione n. 660/2012).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13, dell'art. 48, sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministero della salute n. 53 del 29 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2012, che modifica il regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta Allergan Pharmaceuticals Ireland ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta dell'11 ottobre 2011;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 5 settembre 2012;

Vista la deliberazione n. 29 in data 10 ottobre 2012 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le nuove indicazioni terapeutiche: Ozurdex è indicato per il trattamento di pazienti adulti con infiammazione del segmento posteriore dell'occhio che è causata da uveite non infettiva, del medicinale Ozurdex, sono rimborsate come segue:

confezione: «700 microgrammi - impianto intravitreale in applicatore - uso intravitreale - busta (pellicola)» 1 busta con sistema applicatore - n. A.I.C. 040138012/E (in base 10) 168X8W (in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1.044,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1.723,02;

validità del contratto: 24 mesi.

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo ex factory come da condizioni negoziali.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Ozurdex è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 30 ottobre 2012

Il direttore generale: PANI

12A12097

DETERMINAZIONE 30 ottobre 2012.

Abolizione della compilazione del piano terapeutico per le specialità medicinali a base di anastrozolo. (Determinazione n. 661/2012).

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministero della salute n. 53 del 29 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2012, che modifica il regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il parere della Commissione tecnica-scientifica nella seduta del 26 settembre 2012, che ha deliberato per l'abolizione del PT per tutte le specialità medicinali a base di anastrozolo;

Considerata la documentazione agli atti di questo ufficio;

Determina:

Art. 1.

Per le specialità medicinali a base di anastrozolo è abolita la compilazione del piano terapeutico.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2012

Il direttore generale: PANI

12A12098

DETERMINAZIONE 30 ottobre 2012.

Abolizione della compilazione del piano terapeutico per le specialità medicinali a base di exemestane. (Determinazione n. 662/2012).

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministero della salute n. 53 del 29 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2012, che modifica il regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il parere della Commissione Tecnica Scientifica nella seduta del 26 settembre 2012 che ha deliberato per l'abolizione del PT per tutte le specialità medicinali a base di exemestane;

Considerata la documentazione agli atti di questo ufficio;

Determina:

Art. 1.

Per le specialità medicinali a base di exemestane è abolita la compilazione del piano terapeutico.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2012

Il direttore generale: PANI

12A12099

DETERMINAZIONE 30 ottobre 2012.

Abolizione della compilazione del piano terapeutico per le specialità medicinali a base di letrozolo. (Determinazione n. 663/2012).

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministero della salute n. 53 del 29 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2012, che modifica il regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il parere della Commissione Tecnica Scientifica nella seduta del 26 settembre 2012 che ha deliberato per l'abolizione del PT per tutte le specialità medicinali a base di letrozolo;

Considerata la documentazione agli atti di questo ufficio;

Determina:

Art. 1.

Per le specialità medicinali a base di letrozolo è abolita la compilazione del piano terapeutico.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2012

Il direttore generale: PANI

12A12100

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato relativo al medicinale per uso umano «Retacrit»

Si comunica che il Comitato prezzi e rimborso, nella seduta del 5, 6 e 7 settembre 2012, ha espresso parere favorevole alla rimborsabilità senza modifica di prezzo e condizioni per la nuova indicazione di seguito indicata.

Retacrit può essere utilizzato per ridurre l'esposizione a trasfusioni di sangue allogenico in pazienti adulti non sideropenici, ritenuti ad alto rischio di complicanze trasfusionali, prima di un intervento elettivo di chirurgia ortopedica maggiore. Limitare l'uso ai pazienti con anemia moderata (Hb 10-13 g/dl) non facenti parte di un programma di predonazione autologa e per i quali si preveda una moderata perdita ematica (da 900 a 1800 *ml).*

12A12096

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Micospectone» 166,5 mg/g+333,5 mg/g.

Provvedimento n. 818 del 23 ottobre 2012

Medicinale veterinario «MICOSPECTONE» 166,5 mg/g+333,5 mg/g polvere per soluzione orale per vitelli, suinetti e polli, nelle confezioni:

10 buste da 10 g - A.I.C. n. 101596017;

barattolo da 250 g - A.I.C. n. 101596029;

barattolo da 3 kg - A.I.C. n. 101596094.

Oggetto: Revisione (D.M. 4 marzo 2005): modifica dei tempi di attesa per la specie vitelli, suinetti e polli da carne.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (BO) - via Emilia, 285 - codice fiscale n. 01125080372.

È autorizzata, a seguito di revisione, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la modifica dei tempi di attesa per la specie vitelli, carne e visceri, da 14 giorni a 4 giorni, per la specie suinetti, carne e visceri, da 14 giorni a 1 giorno e, per la specie polli da carne, carne e visceri, da 7 giorni a 3 giorni.

Pertanto i tempi di attesa ora autorizzati sono:

Carne e visceri:

vitelli: 4 giorni;

suinetti: 1 giorno;

polli da carne: 3 giorni.

Non utilizzare in animali che producono uova destinate al consumo umano.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A11896

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Covinan» 100 mg/ml.

Provvedimento n. 810 del 17 ottobre 2012

Medicinale veterinario «COVINAN» 100 mg/ml, sospensione iniettabile per cani e gatti, nelle confezioni:

flacone da 10 ml - A.I.C. n. 101904011;

flacone da 20 ml - A.I.C. n. 101904023.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Segrate (MI) - via Fratelli Cervi snc - Centro Direzionale Milano Due, Palazzo Borromini - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto: Variazione Tipo II: aggiornamento della parte II del Dossier di registrazione.

Variazione Tipo IA, n. B.II.a.3.b.1: modifica nella composizione (eccipienti) del prodotto finito.

Qualunque adeguamento minore della composizione quantitativa del prodotto finito per quanto riguarda gli eccipienti.

Variazione Tipo IB, n. B.II.a.3.b.6.: modifica nella composizione (eccipienti) del prodotto finito.

Sostituzione di un solo eccipiente con uno comparabile avente le stesse caratteristiche funzionali e a livello simile.

Si autorizzano, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, le seguenti variazioni:

Variazione Tipo II: aggiornamento della parte II del dossier di registrazione, come proposto nella documentazione annessa alla domanda presentata dalla società titolare in data 22 settembre 2010 (prot. Ministero della Salute n. 16927) e successive integrazioni;

Variazione Tipo IA, n. B.II.a.3.b.1: modifica quantitativa della composizione in eccipienti;

Variazione Tipo IB, n. B.II.a.3.b.6.: sostituzione dell'eccipiente sodio citrato anidro con l'eccipiente sodio citrato diidrato.

La validità del medicinale veterinario suddetto rimane invariata.

Si autorizza altresì la revoca, su rinuncia della ditta interessata, della presentazione flacone da 10 ml - A.I.C. n. 101904011.

Pertanto, la confezione ora autorizzata è la seguente: flacone da 20 ml - A.I.C. n. 101904023.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A11897

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Izometazone» 2 mg/ml.

Provvedimento n. 805 del 16 ottobre 2012

Medicinale veterinario: «IZOMETAZONE» 2 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, cavalli, suini, cani e gatti, limitatamente alle confezioni:

flacone da 20 ml - A.I.C. n. 102032012;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102032036.

Titolare A.I.C.: I.Z.O. S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Brescia, via A. Bianchi n. 9, codice fiscale n. 00291440170.

Oggetto: Variazione consequenziale tipo IB unforeseen - modifica stampati.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la variazione tipo IB unforeseen, consequenziale della variazione tipo IB autorizzata con provvedimento n. 201 del 4 ottobre 2011, e, precisamente:

eliminazione ai punti 6.5, 8 e 9 del Riassunto delle caratteristiche del prodotto di ogni riferimento alla confezione flacone da 50 ml - A.I.C. n. 102032024 il cui RCP è stato autorizzato con il provvedimento suindicato e destinato alle sole specie cani e gatti.

Si fa presente altresì che, per le confezioni indicate in oggetto rimangono invariate il regime di dispensazione ed i tempi di attesa già autorizzati.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A11898

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Therios» 75 mg compresse masticabili per gatti.

Provvedimento n. 824 del 23 ottobre 2012

Procedura di mutuo riconoscimento n. FR/V/0213/001/IB/002.

Medicinale veterinario: «THERIOS» 75 mg compresse masticabili per gatti.

Confezioni:

scatola con 1 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 104347012;

scatola con 2 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 104347024;

scatola con 10 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 104347036;

scatola con 15 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 104347048;

scatola con 20 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 104347051.

Titolare A.I.C.: Laboratoires Sogeval, 200 Avenue de Mayenne, BP 2227 - 53022 Laval Cedex 9, Francia.

Oggetto: Variazione tipo IB-B.II.f.1 b1 Modifica della durata di conservazione o delle condizioni di magazzinaggio del prodotto finito: estensione della durata di conservazione del prodotto finito così come confezionato per la vendita.

È autorizzata, per le confezioni indicate in oggetto l'estensione del periodo di validità del medicinale veterinario confezionato nei blister in PVC/TE/PVDC termosaldati con alluminio da 24 mesi, come attualmente autorizzato, a 36 mesi.

Pertanto la validità del medicinale in oggetto ora autorizzata è la seguente:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita, nel blister in PVC/TE/PVDC termosaldati con alluminio: 36 mesi;

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita, nel blister in PA/AL/PVC termosaldati con alluminio: 30 mesi.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

12A11899

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «CTC 150» 150 g/kg, premiscela per alimenti medicamentosi per suini, polli da carne e galline ovaiole.

Provvedimento n. 812 del 18 ottobre 2012

Medicinale per uso veterinario «CTC 150» 150 g/kg, premiscela per alimenti medicamentosi per suini, polli da carne e galline ovaiole.

Confezioni:

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102538016.

Titolare A.I.C.: DOX- AL Italia S.p.a. con sede in Largo Donegani n. 2, 20121 Milano, codice fiscale n. 00729770966.

Oggetto: Variazione - Revisione (D.M. 4 marzo 2005). Modifica tempi di attesa per carne e visceri relativamente alle specie suini.

È autorizzata a seguito di revisione (D.M. 4 marzo 2005) per il medicinale veterinario indicato in oggetto la modifica, dei tempi di attesa per la suini: carne e visceri da: 12 giorni a: 9 giorni.

Pertanto i tempi di attesa ora autorizzati sono i seguenti:

carne e visceri:

suini: 9 giorni;

polli da carne: 6 giorni;

uova;

galline ovaiole: 9 giorni.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A11900

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Clorbiotic 200» 200 g/kg, premiscela per alimenti medicamentosi per suini e pesci.

Provvedimento n. 813 del 18 ottobre 2012

Medicinale per uso veterinario «CLORBIOTIC 200» 200 g/kg, premiscela per alimenti medicamentosi per suini e pesci.

Confezioni:

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102542038.

Titolare A.I.C.: Industria Italiana Integratori Trei S.p.a. con sede in viale Corassori n. 62, 41100 Modena, codice fiscale n. 04515040964.

Oggetto: Variazione - Revisione (D.M. 4 marzo 2005). Modifica tempi di attesa per carne e visceri relativamente alle specie suini.

È autorizzata a seguito di revisione (D.M. 4 marzo 2005) per il medicinale veterinario indicato in oggetto la modifica, dei tempi di attesa per la suini:

carne e visceri da: 12 giorni a: 9 giorni.

Pertanto i tempi di attesa ora autorizzati sono i seguenti:

suini: 9 giorni;

pesci: 500 gradi/giorni.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A11901

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Wondercef» polvere solvente per soluzione iniettabile per bovini e suini.

Provvedimento n. 811 del 18 ottobre 2012

Medicinale veterinario «Wondercef» polvere solvente per soluzioni innietabile pe bovini e suini.

Confezioni: astuccio con 1 flacone polvere da 1 g + 1 flacone solvente da 20 ml – A.I.C. n. 103976015.

Astuccio con 1 flacone polvere da 4 g + 1 flacone solvente da 80 ml – A.I.C. n. 103976027.

Titolare A.I.C: Fatro S.p.a. con sede in via Emilia, 285 – 40064 Ozzano Dell'Emilia (BO) - C.F. n. 01125080372.

Oggetto: variazione tipo IA – C.I.1°: Modifica dell'RCP e foglietto illustrativo secondo procedura di Referral (artt. 34 e 35 della direttiva 2001/82).

È autorizzata per il medicinale veterinario indicato in oggetto, le modifiche a SPC e foglietto illustrativo a seguito del Referral (EMEA/V/A/070) su tutti i medicinali veterinari per uso sistemico (orali e parenterali) concernente cefalosporine di 3° e 4° generazione da somministrare ad animali da reddito:

4.3 SPC «Controindicazioni» aggiungere: «Non utilizzare nel pollame (comprese le uova) a causa del rischio di diffusione di resistenze antimicrobiche nell'uomo».

4.5 SPC «Precauzioni speciali per l'impiego» aggiungere: «Wondercef seleziona ceppi resistenti come batteri vettori di beta-lattamasi a spettro esteso (ESBL) e può costituire un rischio per la salute umana se questi ceppi si diffondono nell'uomo, per esempio tramite gli alimenti. Per ragione, Wondercef deve essere limitato al trattamento di condizioni cliniche che hanno risposto o che si ritiene possano rispondere scarsamente (si fa riferimento a casi molto acuti in cui il trattamento deve essere iniziato senza diagnosi batteriologica) al trattamento di prima linea. Durante l'uso del prodotto, è necessario attenersi ai regolamenti ufficiali, nazionali e regionali, sull'uso di prodotti antimicrobici. Un impiego più frequente, incluso un utilizzo di tale prodotto diverso dalle istruzioni fornite nel Riassunto della Caratteristiche del Prodotto, può condurre a un aumento della prevalenza di tale resistenze. Ove possibile, Wondercef deve essere utilizzato esclusivamente sulla base di test di sensibilità.

Wondercef è destinato al trattamento di singoli animali. Non utilizzare per la prevenzione di malattie o come parte di programmi sanitari per allevamenti. Il trattamento di gruppi di animali deve essere rigorosamente limitato a epidemie in corso secondo le condizioni d'uso approvate».

Adeguamento confezioni in commercio entro i termini previsti dal Decreto Dirigenziale 17 febbraio 2012 (Gazzetta Ufficila della Repubblica italiana n. 49 del 28 febbraio 2012) e successiva rettifica.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A11902

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «OIGNON DE ROSCOFF»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea – serie C n. 334 del 31 ottobre 2012, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale denominazione di origine protetta, presentata dalla Francia ai sensi dell'art. 5 del Reg. (CE) 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - «OIGNON DE ROSCOFF»

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle Politiche Competitive della Qualità Agroalimentare e della Pesca - Direzione Generale per la Promozione della Qualità Agroalimentare – PQA III, Via XX Settembre n. 20 – Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

12A11935

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Avvio del procedimento per la cancellazione dal registro delle imprese di n. 130 società cooperative, aventi sede nelle regioni Campania e Liguria. (Avviso n. 3/2012).

La scrivente amministrazione, in relazione agli atti di propria competenza, comunica ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e ss. della legge n. 241/1990, che è avviato il procedimento per la cancellazione dal registro delle imprese delle società cooperative in liquidazione ordinaria di cui all'allegato elenco, in quanto, dagli accertamenti effettuati, le stesse risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-octiesdecies, secondo comma del codice civile.

In particolare, con riferimento all'art. 8, comma 3 della citata legge, questa amministrazione dà atto che risulta particolarmente gravosa la comunicazione ad ogni singola cooperativa oggetto del procedimento, sia per l'elevato numero dei destinatari sia per il fatto che in alcuni casi essi sono risultati irreperibili già in sede di revisione/ispezione.

I soggetti legittimati di cui al citato art. 7 della legge n. 241/1990, potranno chiedere informazioni o far pervenire memorie e documenti entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai seguenti numeri: fax 06/47055020 - tel. 06/47055073 o all'indirizzo: Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, direzione generale delle PMI e gli enti cooperativi, divisione IV, Viale Boston, 25 - 00144 Roma.

Responsabile del procedimento è il dott. Giuseppe Tripodi.

ALLEGATO

ELENCO n. 3 2012 DI COOPERATIVE IN LIQUIDAZIONE ORDINARIA DA CANCELLARE EX ART. 2545/18 2° comma CODICE CIVILE

N.	COOPERATIVA	PR	SEDE	REGIONE	COD.FISC.	LIQ.VOL.	ELENCO
1	COOPERATIVA AGRICOLA FRA TABACCHICOLTORI DI APOLLOSA S. C. A R L.	BN	APOLLOSA	CAMPANIA	00261800627	17/10/1995	
2	ZENITH POSTAL PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A. R. L.	BN	SANT'ARCANGELO TRIMONTE	CAMPANIA	01223230622	09/04/2002	
3	BUILDING 2000 PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R. L.	BN	BENEVENTO	CAMPANIA	01214660621	04/04/2005	
4	GURDULU' PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BN	BENEVENTO	CAMPANIA	01247100629	14/03/2003	
5	CO.TRA.CA.M. (COOPERATIVA TRASPORTI CARBURANTI E MERCI) S. R. L.	NA	NAPOLI	CAMPANIA	01499860631	07/02/1984	
6	LA FLORIDA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R. L.	NA	VILLARICCA	CAMPANIA	01733950636	27/06/1990	
7	S. PAOLO SOC. COOPERATIVA A. R. L.	NA	S'ANTONIO ABATE	CAMPANIA	90001820639	27/06/1991	
8	ALLEANZA AGRICOLA MARIGLIANESE A. R. L.	NA	MARIGLIANO	CAMPANIA	01225520632	28/03/1990	
9	I.P.A. CAMPANIA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANI CAMPANIA SOCIETA' COOPERATIVA A. R. L.	NA	CIMITILE	CAMPANIA	06321060631	06/03/1996	
10	C.E.C.R.E.N. COOP. EDILIZIA COSTRUZIONI RICOSTRUZIONE ECONOMICHE NAPOLI S. R. L.	NA	NAPOLI	CAMPANIA	95000600635	07/11/1984	
11	EDILREMA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R. L.	NA	NAPOLI	CAMPANIA	00808200638	10/11/1980	
12	DA CIRO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN LIQUIDAZIONE	NA	NAPOLI	CAMPANIA	04843620636	22/06/2004	
13	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SANDRA A R. L.	BN	LIMATOLA	CAMPANIA	01225530623	04/11/2005	
14	COOPERATIVA AGRICOLA NAZIONALE TABACCHI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BN	PADULI	CAMPANIA	00869660621	23/03/1998	
15	ORION - COOPERATIVA SOCIALE A R. L.	NA	NAPOLI	CAMPANIA	07586990637	06/06/2002	
16	C.T.P. SOCIETA' COOPERATIVA A R. L. IN LIQUIDAZIONE	NA	NAPOLI	CAMPANIA	06584720632	14/10/2004	
17	LA SANNITA COSTRUZIONI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R. L.	BN	TORRECUSO	CAMPANIA	01185410626	07/11/2000	
18	ALLEVATORI MORCONESI RIUNITI	BN	MORCONE	CAMPANIA	00179390620	23/06/1977	
19	CONVIS: CONSORZIO VINI DEL SANNIO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BN	BENEVENTO	CAMPANIA	00876950627	30/12/1995	
20	ATF CONSORZIO TRA ALLEVATORI DEL TAMMARO E DEL FORTORE - SOCIETA' COOPERATIVA A R. L.	BN	SAN MARCO DEI CAVOTI	CAMPANIA	00869230623	17/05/1996	
21	COOPERATIVA AGRICOLA AECLANUM SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	AV	MIRABELLA ECLANO	CAMPANIA	01856550643	05/09/2005	
22	EDILPARTENOPE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	NA	NAPOLI	CAMPANIA	03787340631	11/10/1993	
23	E.S.T. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	NA	NAPOLI	CAMPANIA	07600240639	06/10/2003	
24	COOPERATIVA MOBIL SUD A R.L.	NA	POZZUOLI	CAMPANIA	01692710633	23/05/1985	
25	FARMERS - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	NA	MUGNANO DI NAPOLI	CAMPANIA	05047000632	08/11/2000	
26	AUXILIA - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	NA	CASTELLAMMARE DI STABIA	CAMPANIA	03187621218	25/10/1999	
27	COOPERATIVA SUD INFORMAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	NA	NAPOLI	CAMPANIA	00753790633	30/06/1987	
28	COOPERATIVA PESCATORI MONTE DI LUNA S.C.A.R.L. IN LIQUIDAZIONE	SA	CAMEROTA	CAMPANIA	03774010650	01/09/2005	
29	LILLA' A R.L. - SOCIETA' COOPERATIVA DI CONSUMO A RESPONSABILITA' LIMITATA	CE	CASALUCE	CAMPANIA	02036250617	15/09/2003	
30	C.S.M. COOPERATIVA SOCIALE MYRIAM A RESPONSABILITA' LIMITATA - IN LIQUIDAZIONE	CE	CASTEL VOLTURNO	CAMPANIA	07604800636	05/02/2009	
31	S. GIUSEPPE COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	NA	POLLENA TROCCHIA	CAMPANIA	04405640634	05/02/1986	
32	COOPTUR CILENTO - S.C.R.L.	SA	CAMEROTA	CAMPANIA	01838320651	28/06/1995	
33	COOP. EDILIZIA A R. L. NUOVA FLORIDA	NA	NAPOLI	CAMPANIA	01407520632	21/12/1992	
34	IL GIGLIO COOP. EDILIZIA A R. L.	NA	QUARTO	CAMPANIA	80042790636	29/11/1978	
35	FORME SOC. COOPERATIVA PER L'IMMAGINE A R.L.	NA	CASTELLAMMARE DI STABIA	CAMPANIA	05000740638	10/11/1993	
36	ELETTRO MUGNANO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	NA	NAPOLI	CAMPANIA	05879240637	18/12/2006	
37	ALUFER 90 - SOC. COOP. A R.L.	CE	PARETE	CAMPANIA	01869740611	28/12/1993	
38	CONFEZIONI SAN MARCO SOCIETA' COOP. A R.L.	BN	SAN MARCO DEI CAVOTI	CAMPANIA	00891240624	22/11/1993	
39	PARCO DEI FIORI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	NA	NAPOLI	CAMPANIA	04051100636	14/10/1988	
40	HOLIDAYS III - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	NA	NAPOLI	CAMPANIA	80114300637	22/11/1984	
41	AURORA - S.C.R.L.	SA	SAN VALENTINO TORIO	CAMPANIA	01708630650	22/01/1990	
42	ANNALISA 83 - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSABILITA' LIMITATA	NA	POZZUOLI	CAMPANIA	04079590636	28/06/1994	
43	CENTRO TRASPORTI E SERVIZI - S.C.R.L.	SA	EBOLI	CAMPANIA	02433960651	02/03/1990	
44	OMNIA SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	SA	BATTIPAGLIA	CAMPANIA	03891180659	30/10/2006	
45	SOCIETA' GENERALE EDILE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L. IN LIQUIDAZIONE	NA	BRUSCIANO	CAMPANIA	04613641218	21/07/2006	
46	SOCIETA' COOPERATIVA LAVORATORI MACELLO COMUNALE DI NAPOLI A R.L.	NA	NAPOLI	CAMPANIA	04760430639	19/01/1987	
47	L'ORIZZONTE SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	NA	NAPOLI	CAMPANIA	01436520637	18/01/1989	
48	COOP 99 - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO IN LIQUIDAZIONE	CE	AVERSA	CAMPANIA	02442570137	13/03/2008	
49	NADA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. IN LIQUIDAZIONE	CE	CASERTA	CAMPANIA	02753770615	12/01/2005	
50	CAPATEL COOPERATIVA AGRICOLA PRODUTTORI ALLEVATORI TERRA DI LAVORO A R.L.	CE	MACERATA CAMPANIA	CAMPANIA	01033610617	02/05/1996	

ELENCO n. 3 2012 DI COOPERATIVE IN LIQUIDAZIONE ORDINARIA DA CANCELLARE EX ART. 2545/18 2° comma CODICE CIVILE

N.	COOPERATIVA	PR	SEDE	REGIONE	COD.FISC.	LIQ.VOL.	ELENCO
51	EDIL. COOP. 88 A R.L.	BN	SAN MARCO DEI CAVOTI	CAMPANIA	00844480624	30/12/1996	
52	DELL'ULIVO SOC. COOP. A R.L.	CE	CASERTA	CAMPANIA	015013430619	21/12/1998	
53	CO.E.T. (COSTRUZIONI ELETTRICHE E TELEFONICHE) COOP. A R.L.	CE	VAIRANO PATENORA	CAMPANIA	00155190697	15/02/1997	
54	CABLE SUD SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	BN	LIMATOLA	CAMPANIA	01212730624	21/04/2006	
55	LA VALLE DEL SANNIO SOC. COOP. A R.L. IN LIQUIDAZIONE	BN	BENEVENTO	CAMPANIA	00954990628	05/06/2006	
56	M.D. PICCOLA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L. IN LIQUIDAZIONE	CE	CASALUCE	CAMPANIA	02802640611	06/02/2006	
57	COOPERATIVA AGRICOLA LA BUCOLICA A R.L.	CE	SAN FELICE A CANCELLO	CAMPANIA	01867350611	22/12/2003	
58	PRONTA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CE	MADDALONI	CAMPANIA	01014810616	01/02/1995	
59	COOPAS COOPERATIVA S.R.L.	NA	NAPOLI	CAMPANIA	01896400635	05/12/1984	
60	QUADRIFOGLIO 12 A R.L.	CE	TORA E PICCILLI	CAMPANIA	01311570616	08/04/1998	
61	C.E.A. COOPERATIVA ECOLOGICA AMBIENTALE A R.L.	SA	SARNO	CAMPANIA	02121300657	28/06/1995	
62	SERSAN PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	CE	PORTICO DI CASERTA	CAMPANIA	02690320615	18/03/2002	
63	COOPERATIVA MODEL - SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO A R.L.	NA	NAPOLI	CAMPANIA	04132550635	07/10/1986	
64	VENTRE - SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO	CE	LUSCIANO	CAMPANIA	01432160610	24/02/1992	
65	COOPERATIVA SERVIZI TECNO - LOGISTICI SUD A R.L.	NA	SAN GIORGIO A CREMANO	CAMPANIA	03626851210	27/05/2003	
66	COOPERMUSICA ELICONIA - COOPERATIVA D'ARTE, SCIENZA E CULTURA SOC. COOP. A R.L.	BN	FRAGNETO MONFORTE	CAMPANIA	00838130623	25/02/2002	
67	S. VITO - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. - IN LIQUIDAZIONE	SA	CAVA DE' TIRRENI	CAMPANIA	03477930659	29/12/2003	
68	ORTOVERDE - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. - S.C.R.L.	SA	SAN VALENTINO TORIO	CAMPANIA	02683410654	20/10/2003	
69	LA SPERANZA SOC. COOP. EDILIZIA A R.L.	CE	CASERTA	CAMPANIA	00371430612	19/04/1991	
70	S. MARIA SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	CE	CASALUCE	CAMPANIA	02114140615	02/02/2001	
71	RINASCITA CESANA SOC. COOP. A R.L.	CE	CESA	CAMPANIA	01027180619	23/03/1985	
72	COOPERATIVA INTESA A R.L.	CE	SPARANISE	CAMPANIA	13469230158	09/07/2002	
73	PULISAN SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	CE	CANCELLO ED ARNONE	CAMPANIA	02410860619	01/02/2002	
74	AQUARIUM SOC. COOP. A R.L.	NA	SAVIANO	CAMPANIA	84006450633	29/04/1981	
75	SANTA GIOVANNA SOC. COOP. EDILIZIA A R.L.	CE	CASERTA	CAMPANIA	00999490618	24/02/1981	
76	LOGITRANS - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L. - IN LIQUIDAZIONE	CE	CASALUCE	CAMPANIA	04714441211	28/10/2006	
77	SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L. LIBERTAS - ALCIDE DE GASPERI (IN LIQUIDAZIONE)	CE	SAN CIPRIANO D'AVERSA	CAMPANIA	00148870611	29/05/1986	
78	COOPERATIVA FUTURA A R.L.	CE	SAN FELICE A CANCELLO	CAMPANIA	01886500618	08/03/1993	
79	AZIENDA AGRICOLA COLLI FORTORINI - SOC. COOP. A R.L.	BN	SAN MARCO DEI CAVOTI	CAMPANIA	00913670626	09/10/1992	
80	LA SERENITA' - SOCIETA' COOPERATIVA	NA	TORRE ANNUNZIATA CENTRALE	CAMPANIA	01848930630	15/12/2004	
81	2001 MARE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	NA	NAPOLI	CAMPANIA	04708650637	19/05/1993	
82	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA BRIC A R.L.	BN	LIMATOLA	CAMPANIA	01167260627	13/09/2005	
83	VIRGILIO COOP. A R.L.	NA	BACOLI	CAMPANIA	80100390634	30/06/1989	
84	COOP. 2000 PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SA	STELLA CILENTO	CAMPANIA	03613660657	26/07/2000	
85	FINANZIARIA DI MUTUALITA' SANNITA SOCIETA' COOPERATIVA - SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE	BN	MONTESARCHIO	CAMPANIA	00867560625	30/01/2007	
86	EUROSERVIZI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	CE	SESSA AURUNCA	CAMPANIA	05624081005	08/02/2001	
87	COOPERATIVA AGRICOLA POMPEI A R.L.	NA	POMPEI	CAMPANIA	06221380634	02/11/2000	
88	ORCHESTRA AUSTIN FORTE ARTISTI ASSOCIATI SOC. COOP. A R.L.	NA	NAPOLI	CAMPANIA	05861530631	30/10/1995	
89	AMALFI HOLIDAY - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SA	MAIORI	CAMPANIA	03980610657	22/10/2004	
90	LA COSTRUTTRICE LAURETANA COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	NA	POZZUOLI	CAMPANIA	00438350639	24/02/1988	
91	BAY WATCH SOC. COOP. A R.L. - IN LIQUIDAZIONE	CE	MONDRAGONE	CAMPANIA	02528380617	30/12/2005	
92	COMPAGNIA DELLA MODA CL	NA	SANT'ANTONIO ABATE	CAMPANIA	05172800632	19/12/1990	
93	MEDEA SOC. COOP. A R.L.	NA	NAPOLI	CAMPANIA	04152480630	25/02/1998	
94	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA FAUSTA III A R.L.	NA	NAPOLI	CAMPANIA	01835040633	30/04/1980	
95	NAPOLI VIDEO FILM SOC. COOP. A R.L.	NA	TORRE DEL GRECO	CAMPANIA	01851530632	12/01/1987	
96	C.S.I. COOPERATIVA SERVIZI INTEGRATI A R.L.	BN	SANT'AGATA DE' GOTI	CAMPANIA	06628781004	20/12/2002	
97	ECOP PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BN	BENEVENTO	CAMPANIA	01206470625	14/04/2005	
98	MADONNA DELLE GRAZIE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BN	CERRETO SANNITA	CAMPANIA	00753490622	23/03/1999	
99	LA CAPANNINA - S.C.R.L.	SA	SALERNO	CAMPANIA	01224500650	28/04/1993	
100	SALVA EDIL SOC. COOP. A R.L.	CE	CASAL DI PRINCIPE	CAMPANIA	02136910615	16/09/1997	
101	KRISTALL A R.L. SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	CE	CASALUCE	CAMPANIA	01995120613	17/10/1998	
102	E.C.I.P. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	CE	FRIGNANO	CAMPANIA	02803810619	30/07/2004	

ELENCO n. 3 2012 DI COOPERATIVE IN LIQUIDAZIONE ORDINARIA DA CANCELLARE EX ART. 2545/18 2° comma CODICE CIVILE							
N.	COOPERATIVA	PR	SEDE	REGIONE	COD.FISC.	LIQ.VOL.	ELENCO
103	LE CAMELIE SOC. COOP. A R.L.	CE	MONDRAGONE	CAMPANIA	02420140614	05/01/2000	
104	SOCIETA' COOPERATIVA POLISPORTIVA REAL MARCIANISE A R.L.	CE	MARCIANISE	CAMPANIA	01796630612	21/12/1998	
105	SANNIO VERDE SOC. COOP. A R.L.	BN	BENEVENTO	CAMPANIA	00685390627	21/11/2002	
106	NUOVA EDILIA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BN	BENEVENTO	CAMPANIA	00793020629	21/04/1997	
107	COOPERATIVA CONSUMATORI SALERNITANI SOC. COOP. DI CONSUMO A R.L. (C.O.C.S.)	SA	BATTIPAGLIA	CAMPANIA	00758820658	28/08/1996	
108	COOP. D'ALTERIO PICCOLA SOC. COOP. A R.L. IN LIQUIDAZIONE	CE	PARETE	CAMPANIA	02530090618	22/12/2004	
109	COOPERATIVA SAN PRISCO - S.C.R.L.	SA	SAN VALENTINO TORIO	CAMPANIA	02931360651	14/11/1997	
110	COOPERATIVA AGRICOLA S. CATERINA	CE	CELLOLE	CAMPANIA	00101200616	28/01/1976	
111	SG. MI (ESSEGIEMMEI) PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CE	SAN FELICE A CANCELLO	CAMPANIA	02529030617	10/06/2002	
112	SOCIETA' COOPERATIVA SMERALDO A R.L. IN LIQUIDAZIONE	CE	SESSA AURUNCA	CAMPANIA	04682581006	30/10/1998	
113	NUOVA EDILIZIA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. - IN LIQUIDAZIONE	CE	CASERTA	CAMPANIA	02485400614	26/04/2004	
114	LALUMA SOC. COOP. EDILIZIA A R.L.	CE	SAN NICOLA LA STRADA	CAMPANIA	80111750610	19/12/1992	
115	C.I.A.O. CENTRO ITALIANO ARCHIVIAZIONE OTTICA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	CE	AVERSA	CAMPANIA	02455280616	05/03/2007	
116	ASSOCIAZIONE COLTIVATORI TABACCO - ASCOTAB SOC. COOP. A R.L.	CE	SANTA MARIA CAPUA VETERE	CAMPANIA	00317710614	23/07/1997	
117	DIGITALIA SOC. COOP. A R.L.	NA	CASORIA	CAMPANIA	05438230632	18/01/1996	
118	DIGITALE PURPUREA PRODUCTION PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BN	BENEVENTO	CAMPANIA	01146930621	27/12/2004	
119	COOPERATIVA MAN SERVICE SOC. COOP. A R.L.	CE	SPARANISE	CAMPANIA	13469270154	09/07/2002	
	VAIRANO NOVA - COOPERATIVA A R.L.	CE	VAIRANO PATENORA	CAMPANIA	01439380617	30/12/1995	
120	ITALIA FACILE SOC. COOP.	GE	GENOVA	LIGURIA	01664370994	29/12/2008	
121	STYLOS PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	GE	CASTIGLIONE CHIAVARESE	LIGURIA	01120240997	18/12/2001	
122	GE.COP. S.C.R.L.	GE	GENOVA	LIGURIA	03511020103	23/10/2000	
123	HOSTESS INTERPRETI TRADUTTORI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	GE	GENOVA	LIGURIA	02536870104	01/08/1994	
124	COMINT CENTRI MOBILI DI COMUNICAZIONE INTEGRATA S.C.R.L.	GE	GENOVA	LIGURIA	02906540105	28/06/1989	
125	CO.MIRA - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	GE	GENOVA	LIGURIA	03239290103	26/11/1993	
126	ALTA VAL BISAGNO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	GE	GENOVA	LIGURIA	03805120106	16/08/2004	
127	C.I.S. - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	GE	GENOVA	LIGURIA	00911490100	24/11/1979	
128							
129							
130							
131							
132							
133							
134							
135							
136							
137							
138							
139							
140							
141							
142							
143							
144							
145							
146							
147							
148							
149							
150							
151							
152							
153							
154							

12A11970

MARCO MANCINETTI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-267) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€	**300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€	**165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€	**86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€	**55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00